RISTRETTO DI FATTO E DI RAGIONE PER L'ILLUSTRISS. SIG. CAV. GIO...

Francesco Rossi

RISTRETTO
DI FATTO E DI RAGIONE
PER
L' ILLUSTRISS. SIG. CAV.
GIO. ANGIOLO LENZONI
CONTRO
L' ILLUSTRISS. SIG. BARONE
FRANCESCO XAVERIO GUASCONI
DI PALERMO.

ILLUSTRISSIMI SIGNORI.

ER la morte seguita del Sig. Abate Niccolò Guasconi, ultimo della Nobile Fiorentina Famiglia Guasconi, ha domandato avanti il Magistrato Supremo di questa Città di Firenze il Sig. Cav. Gio. Angelo Lenzoni Informante, dichiararsi aperta e purificata a suo favore la successione nel Fidecommisso ordinato dal Sig. Gio. Paolo d' Jacopo Guasconi nel suo Testamento del dì 7. Settembre 1594. rogato Ser Barnaba Baccelli, nel quale si legge litterale la sua vocazione nel modo che appresso „ Ed „ in ogni caso mancasse la det„ ta Illustre e Nobil Famiglia „ dei Guasconi, per causa, e „ cagion di Fidecommisso, al„ l' ultimo che morisse di detta „ Famiglia dei Guasconi, sosti„ tuì volgarmente, e per Fide„ commisso il Sig. Francesco di „ Girolamo Lenzoni Nipote del „ detto Testatore; e caso che „ fosse passato a miglior vita il „ predetto Sig. Francesco Len„ zoni, in tal caso sostituì vol„ garmente, e per Fidecommis„ so il detto Testatore uno, e „ il maggior nato dei Descen„ denti di detto illustre Signor „ Francesco Lenzoni, quali de„ vino perseverare in detti Be„ ni per virtù di Fidecommisso „ e di Maiorasco nei modi, e „ forme, che è detto di sopra „ della Nobil Famiglia dei Gua„ sconi „ *Somm. nostro Num. I.*

Ha il Sig. Informante giustificati tutti gli estremi necessari per ottenere. Il primo dei quali è la sua descendenza dal

 Sig.

Sig. Francesco di Girolamo Lenzoni, come per la fede di Decima *Proc. a c.* 103. Il secondo l' identità dei Beni rimasti nell' Eredità del Testatore, e posseduti alla sua morte dal Sig. Abate Niccolò Guasconi *Proc. a c.* 27. e 81. allegando il notorio, che in Firenze di presente non esiste più alcuna persona che sia della Nobile Fiorentina Famiglia dei Guasconi.

Si è opposto in Giudizio il Signor Barone Francesco Xaverio Guasconi di Palermo Avversario, e ha preteso di dover essere preferito nella successione di detto Fidecommisso al Sig. Cav. Lenzoni. E ciò perchè portando egli il nome della Famiglia Guasconi, e pretendendo di essere in possesso dei Beni sottoposti a detto Fidecommisso, sia peso del Sig. Cav. Lenzoni come Attore di escludere la possibile esistenza di altri al Mondo di tal Famiglia, e di escludere concludentemente la possibile identità della Famiglia del Sig. Avversario, con quella del Testatore, che pretende essere bastantemente provata con i tanti recapiti da lui prodotti.

E perchè tutta questa opposizione della Parte è concepita nel supposto, che il Signor Barone Guasconi possegga questi Beni, per aver prevenuto nel possesso dei medesimi il Sig. Cav. Lenzoni dopo la morte del Sig. Ab. Guasconi; siccome ancora nell'altro supposto di aver sufficientemente provata l' identità della sua Famiglia con quella del Testatore; però sarà necessario esaminare la Causa in questa veduta, acciocchè scoperta, e riconosciuta l' irrelevanza della contraria pretensione, possino le Signorie Loro Illustrissime con la loro somma integrità, ed eminente dottrina, esaudire il Sig. Informante, il quale dal Testatore espressamente nominato, e invitato si legge a questa successione.

§. I.

Del preteso Possesso dei Beni Fidecommissi.

IL Sig. Abate Niccolò Guasconi passò all' altra vita sotto di 30. Luglio 1757. con aver fatto il suo Testamento, nel quale dopo avere instituita sua Erede usufruttuaria l' Illustrissima Signora Settimia de' Baroni Ricasoli vedova dell' Illustrissimo Sig. Anton Francesco Guasconi suo fra-

fratello, instituì suo Erede proprietario il Figlio maschio di età maggiore del Sig. Barone Giovanni Guasconi di Palermo *Somm. della Parte Num. XII.*

Il giorno dopo la morte di detto Sig. Abate Niccolò Guasconi i Signori Curatori del Sig. Cav. Lenzoni Informanti presero il possesso dei Beni, dei quali si tratta *Somm. nostro Num. X.* E nell' istesso giorno della morte, e nel giorno susseguente presero il possesso dei medesimi Beni i Signori Esecutori Testamentarj di detto Sig. Abate Niccolò Guasconi per chiunque avesse, o potesse avere interesse nell' eredità di detto Sig. Abate, accettando prima per pubblico Instrumento de' 30. Lugl. 1757. la Clausula del Costituto, che si conteneva nel Testamento di detto Sig. Abate *Somm. della Parte Num. XIII. e XIV.*

E perchè fin d' allora fu riconosciuto, che tutti questi atti di accettazione della Clausula del Costituto, e dell' attual possesso dei Beni, non averebbero prodotto effetto alcuno senza la ratifica, ed approvazione espressa del Sig. Avversario, che si trovava di quel tempo in Palermo, ne fu al medesimo ricercata l' approvazione. Onde avuta tal notizia accettò egli l' eredità di detto Sig. Abate, e ratificò i possessi, costituendo sua Procuratrice l' Illustrissima Signora Settimia Ricasoli a fare tutti gli atti opportuni per il medesimo, come dall' Instrumento di ratifica e d' accettazione del detto Sig. Avversario del dì 24. Agosto 1757. rog. in Palermo *Somm. della Parte Num. XV.*

In tale stato di cose si è detto, e si ripete, che tanto l' accettazione della Clausula del Costituto, quanto il possesso successivamente preso a nome di un Erede che non ha ancora adita l' eredità, non possono produrre effetto alcuno, se non nel giorno dell' adizione, e della ratifica: La quale essendo accaduta circa un mese dopo che aveva preso il possesso il Sig. Cav. Lenzoni, non può operare effetto alcuno in pregiudizio del medesimo, nè togliere ad esso il gius quesito nel tempo di mezzo, come precisamente fermano *Honded. cons. 18. num. 66. & 67. lib. 2. Posth. de manut. observ. 71. num. 28. Urceol. consult. forens. cap. 92. num. 57. Gratian. discept. 365. num. 17. &* 18. „ibi„ Quæ possessio nunquam transfertur antequam illa ratificetur, quamvis etiam „ adfuisset Constitutum, quod „ intelligitur quando fuit præsens ille, cuius nomine fuit „ constitutum, adeout si talis „ absens expellatur possessione „ antequam ratificet, non competit sibi remedium recuperandæ, cum ante ratificationem „ pos-

„ possessio illi non fuerit quæsi-
„ ta; & si tunc ratificaret post
„ spoliationem, non remitteretur
„ ratificatio, tamquam facta
„ tempore incongruo, quo con-
„ stituens possideret, cum iam
„ esset amissa possessio. „
Ed è principio di ragione fondato nel Testo litterale nella *L. Bona* §. *Acquirere ff. de bonor. possess.* „ ibi „ Quod si
„ me non mandante Bonorum
„ possessio mihi petita sit, tunc
„ competet, cum ratum habue-
„ ro id quod actum est „ E posto che la validità dell' atto dipenda dalla ratifica, non si può negare che la ratifica non si retrotrae al tempo dell' atto, qualora non si possono unire gli estremi, perchè siasi acquistato il gius al terzo nel tempo di mezzo. Dimodochè la ratifica non pone in essere l' atto se non nel giorno che è fatta, nè può produrre l' effetto della retrotrazione al tempo dell' atto, quando vi è di mezzo l' impedimento del gius acquistato al terzo; ciocchè sia che la ratifica possa retrotrarsi in pregiudizio dei medesimi contraenti; come dopo la puntuale autorità del *Corneo cons.* 110. *numer.* 12. *lib.* 2. nei termini precisi di un possesso ratificato fermano generalmente, che resti esclusa la retrotrazione d' ogni ratifica, *re non integra*, e quando vi è di mezzo il gius acquistato al terzo *Gratian. discept. forens. cap.* 710. *num.* 2. *& seq. Sperell. decis.* 171. *n.* 15. *& seq. & num.* 45. *Thusc. litt. R. conclus.* 21. *per tot. Costa de retrotrat. cap.* 8. *cas.* 2. *n.* 10. *& seq. & de re integra distinct.* 27. *per tot. Altimar. de nullit. rub. prim. par.* 4. *quæst.* 36. *num.* 196. *tom.* 6. *Faber. in Cod. definit.* 19. *tit.* 2. *lib. primo*.

Nè per declinare la forza di queste chiarissime ragioni giova il ricorrere alle facoltà date dal Testatore agli Esecutori di accettare senza alcun mandato, o ratifica degli Eredi la clausula del Costituto; siccome al di lui precetto, che l' accettazione in qualunque tempo fatta si retrotragga all' ultima ora precedente alla morte di detto Sig. Testatore, come si legge nel Testamento di detto Sig. Abate Niccolò Guasconi *Somm. della Parte Num. XII.* E neppure può giovare il ricorrere alle facoltà date dalla Legge agli Esecutori di poter rappresentare l' Erede, e di far le veci del medesimo, talchè l' Esecutore sia l' istessa persona che l' Erede.

Poichè a nulla giova, che il Testatore abbia deputato gli Esecutori con le facoltà espresse nel Testamento, mentre tutti i Mandati contenuti nel Testamento, e tutte le deputazioni testamentarie di Esecutori, Tutori, o Curatori, stanno in sospeso, e devono stare senza effetto, fintanto che l' Erede scritto nel Testamento non abbia

bia adita l' eredità, essendo l' adizione dell' erede quella che anima, e rende efficaci e operative le Tavole Testamentarie, le quali altrimenti senza l' adizione dell' Erede rimangono inutili, e vane per il *Testo* espresso nella *L. Si nemo 9. ff. de Testamentaria Tutela* „ ibi „
„ Si nemo hereditatem adierit,
„ nihil valet ex iis, quæ Testa-
„ mento scripta sunt „ *L. Intestatus 64. ff. de verbor. signif.*
„ ibi „ Et intestatus est, non
„ tantum qui Testamentum non
„ fecit, sed etiam cuius ex Testa-
„ mento hereditas adita non est „ *Huberus ad tit. instit. de legit. agnat. tutel. num. 3. Clar. Guadagn. ad tit. instit. de attil. tut.* §. *prim. num. 4.* „ ibi „ Quia
„ quandiu pendet aditio heredi-
„ tatis, tamdiu in suspenso sunt
„ omnia, quæ in Testamento
„ scripta sunt: adita deinde he-
„ reditate confirmantur, ea non
„ adita corruunt una cum Testa-
„ mento „ E perciò nulla opera la deputazione degli Esecutori, e molto meno le facoltà conferite ai medesimi dal Testatore, fintanto che dall' adizione dell' Eredità da farsi dall' Erede non sia posto in essere il Testamento, dall' efficacia del quale ne nasce l' esistenza del mandato del Testatore, come dopo il *Bartol. nella L. Alio num. 7. ff. de alim. & cibar. legal.* fermano il *Fabr. ad tit. instit. de eo cui libert. caus. bon. addicunt. in princ. tit. num. 1. vers. Quod Executores nullam potestatem habent, nisi heredes ab intestato adeant. Vbert. de citat. cap. 14. num. 38. vers. Imo si non adeatur hereditas, eius officium cessat Altimar. de nullit. sentent. tom. 2. rub. 12. quæst. 6. num. 119.* „ ibi „ Et ubi est
„ scriptus heres, tunc quandiu
„ hereditas adita non sit, cessat
„ officium Executoris Testamen-
„ tarii. „

Dal qual principio di ragione ne deriva la conseguenza, che gli Esecutori non ebbero, nè poterono assumere alcun titolo, nè facoltà, o mandato del Testamento, se non nel dì 24. Agosto 1757. giorno, in cui il Sig. Avversario dopo la notizia della morte, e del Testamento del Sig. Abate Guasconi, adì la di lui Eredità *Somm. della Parte Num. XV.*

Nè osta, che l' Esecutore tal volta si consideri come erede, ed abbia l' istesse facoltà dell' erede, perchè questo procede nel caso dell' esecutore universale scritto in un testamento, in cui non si legge istituito un erede certo, come quando l' istituzione è dei poveri di Gesù Cristo, dell' anima sua, di uno che sia per nascere, in somma di una persona, che non sia resa certa nel testamento, e allora si ammette, che un tale esecutore che si dice universale, sostenga le veci dell' erede; ma

quando si tratta di un esecutore particolare in un testamento, nel quale si trova istituito e nominato l' erede certo, e la persona dell' erede è certificata; allora l' esecutore non sostiene le veci dell' erede, come dopo la Teorica del *Bartol.* nella *L. Alio herede n. 5. ff. de aliment. & cibar. legat.* fermano *Altimar. de nullit. sentent. rub. 11. quæst. 33. n. 7. & 8. Urceol. consult. 90. n. 21.* e tutto quello, che un simile esecutore particolare opera per l' esecuzione della volontà del testatore, deve operarlo come mandatario, e procuratore dell' erede, a cui, e non all' esecutore, appartiene l' eredità, come provano le Autorità riportate nel Consulto del Sig. Avvoc. Guerrazzi, che incomincia *Si disse* „

Stabilito pertanto, che tutti gli atti, che allega la Parte fatti dai Sigg. Esecutori, si devono considerare per fatti nel giorno dell' adizione dell' eredità, e della ratifica dell' erede; chiara cosa è, che il possesso del Sig. Cav. Lenzoni è molto anteriore a quello del Sig. Avversario; e che se si agitasse la causa nel possessorio, dovrebbe dichiararsi il suo possesso legittimo, e manutenibile, con revocarsi quello del Sig. Avversario, come illegittimo e nullo. E a quest' effetto i frutti di questi beni si trovano fino dal giorno della morte del Sig. Abate Guasconi ritenuti in luogo di deposito, e a disposizione del Magistrato Supremo, come costa dal Chirografo sottoscritto dall' Illustriss. Sig. Settimia Ricasoli sotto dì 17. Marzo 1758. *Pr. a c. 123.*

Ma per far vedere più chiaramente l' irrelevanza di tal pretensione si soggiugne, che quando il Sig. Avversario avesse prevenuto nel possesso (il che per le suddette ragioni costantemente si nega) giustificando il Signor Cav. Lenzoni informante con il Testamento del Fidecommittente chiarissima la sua vocazione, non gli può esser negata l' immissione nei beni del Testatore, come fu detto nella *Florentina Manutentionis 6. Augusti 1728. cor. Fabbrini.*

Nè giova il dire, che la vocazione del Sig. Cav. Lenzoni dipenda dalla totale estinzione della Famiglia Guasconi, e che però il medesimo debba provare la totale estinzione di questa Famiglia.

Imperocchè o il Sig. Avversario oppone questa eccezione in figura di un estraneo possessore, e in questo caso non si può ritardare l' immissione al Sig. Cav. Lenzoni erede scritto nel Testamento del Fidecommittente, perchè la possibile esistenza di un altro chiamato si dice un' eccezione *de iure tertii*, quando il possessore del fidecommisso non ha interesse di restituire i beni più all' uno,

no, che all' altro, per esser sempre in questo tal sistema inevitabile la restituzione da farsi dei beni fidecommissi *Gratian. discept. 130. n. 8. & seq. & ibi De Luc. n. 12. Fontanell. de pact. nupt. clausul. 7. Gloss. 3. par. 1. n. 42. Rot. cor. Falconer. tit. de fidecomm. dec. 1. num. 10. & cor. Coccin. decis. 166. num. 5.* e al più quando fosse certa la persona dell' anteriore in grado, si farebbe luogo alla cauzione di restituire allorchè l' anteriore sostituto volesse, o potesse adire l' eredità. In somma non può il Sig. Avversario in figura di estraneo in modo alcuno ritenere questi beni, quando secondo l' espressa volontà del Testatore si devono assolutamente conservare o nella Famiglia Guasconi, o nei descendenti del Sig. Francesco di Girolamo Lenzoni, quale è il Sig. Informante.

Se poi il Sig. Avversario oppone questa eccezione in figura di un possessore chiamato a questo Fidecommisso, con asserire di essere descendente dallo stipite comune del Testatore, e della medesima famiglia del Testatore, conforme si espresse negli atti *Som. Nostro Num. III.* „ivi „ Perchè l' Illustriss. „ Sig. Barone Francesco Xaverio, „ benchè abitante in Palermo, „ fu, ed è della nobil Famiglia „ de' Sigg. Guasconi di Firenze, „ chiamata al Maiorasco, di che „ si tratta, prelativamente alla Fa„ miglia de' Sigg. Lenzoni „ e in questo caso deve provare per prove perfette, e giuridiche, la sua descendenza dallo stipite comune; perchè ogni reo nella sua eccezione è attore, nè è lecito in giudizio credere ad alcuno una descendenza, o un' identità di famiglia senza la prova legale, come fu detto nella *Florentina Cautionis, & Fideicommissi 29. Martii 1726. §. Quia tales substituti cor. D. Equite Mercati seniore*, e nella *Florentina, seu Consentina Fideicommissor. de Cavalcautibus 1. Octobr. 1751. §. 10. cor. Illustriss. D. Equit. Aud. Venturini*.

Ed ecco dove si riduce tutto il punto di questa Causa, e dove tendono tutte le prove fatte dal Sig. Avversario in questo voluminoso Processo, cioè di sostenere di essere della Famiglia del Testatore; la qual cosa non è vera, e neppure per ombra provata, come si dimostrerà in appresso. E per procedere con ordine s' intraprenderà a ragionare separatamente di ciascheduna delle prove in contrario addotte per giustificare questa pretesa identità di Famiglia; certi essendo, che non vi è prova alcuna nè separatamente, nè unitamente presa, che concluda l' intento della Parte. Anzichè dall' istesse prove exadverso prodotte resulta evidentemente l' esclusione della pretesa identità di famiglia.

§. II.

Del Cognome.

L'Identità del Cognome è stata sempre reputata da tutti una molto debole, e leggiera presunzione dell' identità della famiglia; eppure questa è la pietra fondamentale di tante sognate genealogie, alle quali molti senza prove si accingono *De Luc. Compend. di tutta la Legge tom. 4. lib. 10. n. 4. Muratori prefazione alle Antichità Estensi pag.* 12. sebbene siano pronti ad ognuno gli esempi di tante famiglie non solo in diverse, ma nell' istessa Città, sotto un medesimo cognome comprese, che non hanno la minima attenenza fra loro; e pero che questa identità di nome sia un indizio di niun valore fu detto nella *Florentina Fideicomm. & Famil. de Cavalcantibus* 1. *Octobris* 1751. *art.* 1. *per tot.* e nella *Florentina Pratensis identitatis Familiæ* 26. *Septembris* 1755. §. *Si premette ad plur. seqq.*

E certamente l' identità del cognome non può essere di alcun peso, quando l' stesso cognome si trova comune a molte altre famiglie, tra le quali non vi è connessione, o dipendenza alcuna. Poichè si trovano nel Secolo XIV. e nel principio del XV. denominati dei Guasconi molti, che nulla avevano che fare con la nostra Fiorentina Famiglia, la quale fu Ghibellina del Mugello, venuta a Firenze, e fattasi di Parte Guelfa, e popolare, e risedè fino dell' anno 1314. nei primi onori della Città *Monaldi Istor. delle Fam. Fior. e altrove*.

I nostri Istorici adoperano questo nome Guasconi per denotare uomini della Guascogna *Matt. Villan. lib.* 4. *cap.* 86. *ann.* 1355. *Ammirat. Istor. Fiorent. lib.* 26. *anno* 1495. di più in Napoli vi è stato questo casato, ma di famiglia Spagnuola Aragonese *Adimar. Mem. Istor. delle Fam. Napol. e Forest. tom.* 2. *lib.* 2. *a* 498. ove parlando della famiglia Sandeneinde, dice che Donna Teresa sorella del Marchese Ferdinando di Castelnuovo fu maritata in seconde nozze con *D. Nicolao Gascone Spagnuolo Aragonese*, Presidente di Camera, Cavaliere dell' Abito d' Alcantara, e Reggente titolare della Real Camera di Napoli.

Nell' istesso Secolo XIV. in cui si pretende il preteso distacco della famiglia di Palermo da quella di Firenze, si trova che in Lucca eravi una famiglia Guasconi, come si legge nei Protocolli di Ser Bonaccorso Salvi

Salvi dell' anno 1300. dove al Protocollo primo si enuncia *Gentilis q. Fredii Guasconi Civis, & Mercator Lucensis*. Vi era ancora un' altra famiglia Guasconi in Arezzo, come riferisce *l' Ammirato il Giovane nell' aggiunta all' Istorie Fiorentine lib. 8. anno* 1337. ove riporta, che i Capitoli della sottoposizione degli Aretini ai Fiorentini furono sottoscritti da Ser Lurzio Guasconi Cittadino Aretino, e resulta ancora dalla Fede estratta dalle Riformagioni *Proc. a c. 766.*

Similmente questa famiglia si trovava in Arezzo, come si vede al Lib. XII. dei Protocolli delle Riformagioni principiato l' anno 1320. e che termina nel 1337. in cui esiste una Provisione, nella quale sono descritti *Luti Guascucci de Guasconinibus, & Federigo olim Donati Civibus Aretinis Proc. a 767.* ed ancora in Bologna vi era in quel tempo una famiglia Guasconi, come da' Libri delle Riformagioni *Proc. a 769.* vedendosi intervenire per testimoni in un Istrumento rogato in Bologna *Ioannes q. Rogerii Guasconi*. La qual pluralità di cognomi sparsa per tutte le Città a noi circonvicine, e che si trova ancora nel Regno di Napoli, e che vediamo non aver tra loro attenenza alcuna, rende semprepiù equivoco, e irrelevante il preteso argomento, e la mal fondata pretensione dell' identità della famiglia dedotta dall' identità del cognome, come puntualmente avvertono *Castill. controv. lib. 5. cap. 123. n. 13. Tor. de maiorat. par. 1. cap. 37. n. 186. Rot. cor. Coccin. dec. 2342. n. 24. & seq.* e nella confermatoria *cor. Carill. dec. 390. num. 15. & 17.*

Ma se non rileverebbe cosa alcuna una tal presunzione, quando veramente concorresse nel Sig. Avversario l' identità del cognome; molto più doverà questa pretensione non solo cessare, ma ritorcersi contro, qualora sia manifesto non avere la famiglia del Signor Avversario questo cognome, ma essersi in più volte variamente denominata, come si vede dai recapiti prodotti dalla Parte medesima negli atti di questa Causa, e come resulta con evidenza dall' intitolazione del Processo di nobiltà inserito ad istanza del medesimo Sig. Avversario nell' Archivio di Palermo sotto nome del Sig. Cav. Scammacca nell' anno 1743. ove per riparare a questa eccezione si confessa quanto appresso,

„ Qualmente la Famiglia *Guascone*, volgarmente chiamata *Bascone*, *Vascone*, *Cascone*, o *Gascone*, essere questa la famiglia
„ Guasconi nobile Fiorentina „ imperocchè chi non vede quanto sia alterato, e variato questo casato, e quanto sia diverso dal nostro, talchè questa perplessità, e variazione di nomi dimostra apertamente non es-

esser questa la Famiglia de' Guasconi. Mentre in questo genere di prova ogni piccola diversità porta in pratica la varietà dei cognomi, come così decise in punto la *Rot. Rom. decis.* 784. *num.* 9. & 17. *avanti Molin.* „ ibi „ Et „ est de iure, ut quælibet ne„ dum certa, & clara ut hic, „ sed etiam possibilis in nomine „ equivocatio, probationem eli„ dat „ E così in punto la *Florent. Fideicomm. de Cavalcantibus art. primo* §. 34.

Il Casato *Bascone*, che tante volte si legge nei Documenti della Parte, è un Casato totalmente diverso da quello dei Guasconi, mentre in Palermo si dice esservi una strada che ha il nome dei Basconi, nome certamente affatto diverso da quello dei Guasconi nobili Palermitani; i quali si chiamavano benissimo dei Guasconi, come si legge nel *Teatro Genealogico del Mugnos* delle Famiglie di Palermo; la qual Famiglia Guasconi di Palermo rimase fino del passato secolo estinta, come si dirà più a basso.

Adunque la prova dell' identità del Cognome non solamente è in se stessa frivola, e leggiera, ma si rende molto più inutile, e equivoca per la pluralità delle Famiglie: E finalmente nel caso nostro a maraviglia si ritorce per la tanto varia e diversa denominazione e cognome della Famiglia del Sig. Avversario.

§. III.

Dell' Arme, o sia Stemma Gentilizio.

L'Arme della Famiglia Guasconi di Firenze, come si vede dalle loro Sepolture, e Case, e come riferisce il *Monaldi nella sua Istoria delle Famiglie Fiorentine* „ sono tre „ Archipenzoli bruni in candido „ Campo, dove alcuni hanno „ tenuto una Croce rossa, inse„ gna popolare. „

Ma l' Arme dei Signori Guasconi di Palermo è molto diversa, perchè sebbene le due Sepolture, nelle quali si vedono in oggi le Armi riportate nei Documenti del *Somm. della Parte sotto Num. I. II. III.* rappresentino l' istesse Armi della Famiglia di Firenze, queste però non erano tali per il passato. E che sia il vero, si supplica ad osservare, che nella Chiesa di S. Maria degli Angeli la Sepoltura apparteneva a Girolamo, e Marc'Antonio Guasconi, che furono gli ultimi Possessori di questa Sepoltura, e morirono alla me-

metà del secolo passato. E questa fu di poi acquistata modernamente nel 1733. dal Sig. Avversario senza opposizione di Parte con un atto giudiciale notificato al Padre Guardiano di quel Convento. L'altra Sepoltura, che è nella Chiesa de' PP. del Terz' Ordine di S. Francesco nominata della Misericordia, è un acquisto che nell'Iscrizione si suppone essere stato fatto nell' anno 1661. e si nota che quello, che l' acquistò, morì nell' anno 1700. *Somm. della Parte Num. III. Obiit anno* 1700. Sicchè l' Iscrizione deve essere posteriore a detto anno. Non vi è poi prova nessuna di che tempo fosse incisa quest' Arme. E in ogni caso pretendendo il Sig. Avversario di provare il suo Albero, e la sua descendenza con la genealogia della Famiglia de' Sigg. Guasconi di Palermo già estinta, e possedendo le loro Sepolture, egli non può pretendere che la sua Arme sia diversa da quella che aveva la Famiglia de' Signori Guasconi di Palermo.

Ciò supposto abbiamo una Testimonianza dell' Arme dei Signori Guasconi di Palermo nel *Teatro Genealogico delle Famiglie Nobili del Regno di Sicilia scritte dal Dott. D. Filadelfo Mugnos*, il quale nel Trattato della Famiglia Guasconi di Palermo *Somm. nostro Num. IX. pag.* 2. descrive così l' Arme di detta Famiglia Palermitana „ ivi „ L' Arme della „ Famiglia Guasconi sono tre „ Imbordate d' Oro in Campo „ azzurro, e sopra la seconda Imbordata una Croce d' Oro „ Questo Autore oltre l' essere lodato per la sua diligenza dal *P. D. Vito Statella Benedettino nelle sue Note al Fazzello de Rebus Siculis*, è un Autore che viveva al tempo che queste Armi erano inalberate in queste Cappelle, mentre la data della Lettera Dedicatoria di quel Libro dall' istesso Autore diretta a Filippo IV. Re delle Spagne è del di 8. Settembre 1645. e così si vede che egli scrisse in un tempo posteriore all' erezione di queste Armi in quelle pubbliche Chiese.

Adunque si dimostra con un Documento incontrastabile che l' Arme dei Signori Guasconi Palermitani era diversissima da quella dei Signori Guasconi di Firenze, la qual diversità d' arme porta per conseguenza la diversità delle Famiglie *Cassaneo Catal. glor. Mund. par. prim. conclus.* 20. *Rot. Floren. apud de Comit. de fideicomm. decis.* 35. *num.* 7. *&* *dec.* 51. *num.* 18. bastando ogni minima differenza che s' incontri nell' Arme, per giudicare della diversità della Famiglia *Urceol. consult. ferens.* 74. *sub num.* 9. *Paolut. differt. legal.* 86. *art.* 2. *num.* 40.

Il Borghini *nel Trattato delle Fa-*

miglie Fiorentine dal num. 44. al num. 46. osserva, che quando si vuol giudicare l' identità delle armi dai colori dell' istesse armi scolpite in pietra, o nella muraglia, non si può attendere quel colore che per il lungo corso del tempo può essere perduto, o rinnovato, e mutato; e che da questo ne sono nati, e ne possono nascere nuovi errori, ed usurpazioni delle cose non sue. E veramente gli attestati della Parte parlano di Armi espresse in lapidi marmoree, o in pietra, dove il colore non si può riconoscere, essendo armi molto antiche, talchè niuna fede meritano queste armi. I colori adunque, che mal si reggono nelle muraglie, e nei marmi, hanno mutato nel corso del tempo la superficie; e l' Imbordate d' oro vedute da D. Filadelfo Mugnos Scrittore coevo, pratichissimo delle notizie di Palermo, e di questa Famiglia, di cui prese a scrivere, son diventate Squadre nere, e il Campo azzurro è diventato bianco, e la Croce gialla d' oro si è trasformata in rossa.

Racconta *Monsignor Borghini* nel medesimo Trattato, per dare un esempio di questi cambiamenti di colori, nei quali consiste tutta la prova dell' identità delle Armi *Rot. Nostra in dicta Florentina de Cavalcantibus art. 2. per tot.* che l' Arme dei Sassetti, che era piena di minute Croci, non più nè meno di quelle dei Cavalcanti, fu collocata dai medesimi Sassetti nella loro Cappella di S. Trinita. Ma siccome le Croci dei Sassetti sono nere in bianco, e quelle dei Cavalcanti rosse; *E questa distinzione di colori, essendo quell' Arme in pietra, non si conosceva*, ne avvenne che dopo molti, e molti anni perdute le antiche memorie, uno de' Cavalcanti la credè della sua Famiglia, e se la prese, e vi scrisse il suo nome intorno.

Provato così che l' arme dei Signori Guasconi era diversa da quella, che si vuole di presente; non solamente manca alla Parte ogni congettura dell' identità della famiglia, dedotta dall' identità dell' arme, perchè questa finalmente non sarebbe se non che una lieve congettura, particolarmente al duro effetto della successione, come fermano *Paolut. differt. legal. 86. art. 2. n. 47. Rot. cor. Ottobon. dec. 151. n. 10. & seq. Torr. de maiorat. par. 1. cap. 38. n. 514.* ma di più dalla diversità dell' arme ne resulta l' esclusione dell' identità della famiglia. Osservandosi, che il Mugnos Genealogista della Famiglia Guasconi di Palermo, nomina per viventi quegl' istessi Dottori Girolamo, e Marc Antonio Guasconi possessori della Sepoltura, e dai quali pretende di derivare la Parte, come si vede dal riscontro *dell' Isto-*

ria

ria di detto D. Filadelfo Magnos Som. Nostro Num. IX. con il recapito dell' acquisto della Sepoltura impresso *nel Som. della Parte Num. II.* sicchè non si può dubitare, che l' arme di quei Sigg. Guasconi, che possedevano il Sepolcro, era affatto diversa da quella, che in oggi ci presenta il Sig. Avversario, e per conseguenza diversissima da quella della Famiglia dei Sigg. Guasconi di Firenze.

§. IV.

Dei Trattati di Parentela.

Tutto questo Trattato di Parentela consiste in un carteggio di Lettere tenuto dai Sigg. Anton Francesco, e Abate Niccolò Guasconi dall' anno 1738. fino all' anno 1752. come dalle Lettere stampate in *Som. della Parte dal Num. IV. al Num. XI.*

Se fosse stato ai Fiorentini Guasconi noto il ramo di Palermo, non è da credere, che dopo il corso di tre secoli e mezzo, quanti ne intercedono tra l' anno 1393. tempo del preteso distacco, fino all' anno 1738. tempo del carteggio, avessero queste due Famiglie dormito in un così profondo silenzio. Nè vi sarà chi possa persuadersi, che i soli ultimi della famiglia, che non avevano successione, abbino potuto tra l' oscurità di tanti secoli ravvisare a colpo d' occhio questa parentela. Talchè il silenzio perfettissimo di tutto il numeroso stuolo della famiglia di Firenze, vegliato per lo spazio di trecento quarantacinque anni, opera molto più di quello, che possa operare una dichiarazione di parentela fatta da due ultimi della famiglia senza prole; sopra di che è da vedersi *Bonfin. disput. 23. n. 30. Rot. cor. Coccin. dec. 2342. n. 59.* con tutto quel più, che fu dottamente osservato nella *Florentina de Cavalcantibus art. VII. par. 1.*

Niuna Lettera si trova avanti il detto anno 1738. passata tra questa e quella famiglia in occasione di matrimoni, nè di morti, nè in congiuntura di promozione a posti onorifici. Tanti Patronati familiari, e gentilizi di questa illustre Casa di Firenze; tanti casi di successione del più prossimo della Famiglia Guasconi in questo istesso Fidecommisso; la successione antichissima, e immemorabile dei beni feudali del Mugello, raccomandati alla Mensa Fiorentina da questa famiglia, fino del tempo, che ella era di fazione Ghibellina, non han-

no prodotto effetto alcuno per risvegliare la ricognizione della parentela delle due famiglie; quantunque questi siano gli atti propri e proporzionati, che inducono la vera ricognizione familiare. Solamente si vede ad un tratto spuntare questo carteggio nell' anno 1738. quando estinguendosi la famiglia si fa luogo ad un sostituto. Non ostante che sia troppo naturale tra le nobili Famiglie, e tra i più vicini al distacco la precedente notizia delle persone della medesima agnazione; dimodochè è impossibile il credere, che gli ultimi fossero meglio informati dei primi *Bartol. in L. Qui duos n. 12. vers. quarto dixi ff. de rebus dubiis Escobar. de nobilit. par. 1. quaest. 11. §. 2. per tot. & n. 26. & seqq. de Comit. decis. Flor. 26. num. 53.*

Sopra di che è notabile, che nel Testamento del Signor Abate Niccolò Guasconi riportato nel *Som. della Parte al Num. XII.* in cui fu istituito suo erede universale il primogenito del Sig. Avversario, non viene egli giammai nominato *per suo Parente*, non avendo voluto con tal sua asserzione determinare questa parentela; perchè sebbene in tre Lettere scritte dal medesimo Sig. Testatore, che sono in *Som. della Parte al Num. IX. X. e XI.* si soscrivesse come parente; nondimeno nel Testamento non volle asserire tal cosa, potendo le lettere attribuirsi a una mera urbanità, o compiacenza, per la quale taluno s' induce a sottoscriversi col carattere espresso dall' altro: ma nel Testamento, che è un atto troppo serio per non adulare altrui, quantunque fosse opportuna cosa all' intento del Sig. Avversario una tale asserzione, si vede che il Testatore se ne astenne, e lo istituì solamente erede nei suoi proprj beni.

§. V.

Di Giovanni di Ristoro scritto nell' Instrumento di Pace dell' anno 1342.

PER giustificare, che una Famiglia derivi dall' altra, si ricerca la prova della descendenza delle due famiglie da uno stipite comune; senza la prova del comune stipite, non si dirà mai provata l' identità delle famiglie *Andreol. controv. 338. n. 12. Palm. allegat. posth. 110. n. 12. De Luc. de fideicomm. disc. 50. n. 15.* con le altre Autorità riportate nella *Florentina Cautionis, & Fideicomm. §. Quia tales in Cau-*

sa *Adimari cor. Neroni*, e nella *Florentina Prætensæ Identitatis familiæ 26. Septemb. 1755.* §. *La parentela nasce dal sangue*.

E tanto più si rende rigorosa una tal prova, allora quando non resulta possesso alcuno di parentela tra le due famiglie, come è il comune godimento dei feudi, dei patronati, o altro diritto onorifico tra loro, segni che inducono la prova generica dell' identità della famiglia; ai quali aggiunti altri segni, ancorchè fossero equivoci, perchè potrebbero adattarsi ad altre famiglie, nondimeno il possesso della parentela gli rende efficaci a produrre la prova della vera agnazione, come dicono *De Luc. de fideicomm. disc. 50. n. 16. e nel Compend. di tutta la Legge lib. 10. cap. 15. n. 4. Rot. Nostra in Piscien. Maiorat. 4. Aprilis 1721. cor. DD. Tribus Rotæ*.

Posta la necessità della prova precisa dello stipite comune, particolarmente nel caso nostro in cui abbiamo un diverso domicilio in diversi, e lontani paesi, un silenzio di più secoli, una mancanza di ogni possesso di Beni, e di diritti familiari; si supplica ad osservare, che sul bel principio dell' Albero Genealogico, manca alla Parte questo necessario estremo.

Imperciocchè la Parte pretende, che *Biagio di Bonaccio* fosse un ascendente, cioè l' Atavo del Fidecommittente *Gio. Paolo Guasconi*, e che questo *Biagio di Bonaccio* fosse dello stipite comune *di Ser Giovanni di Ristoro*, il quale suppone esser quel suo ascendente, che trasportò il ramo in Palermo nel 1392.

Non è provato neppur per ombra, che l' Atavo del Fidecommittente, ancorchè si chiamasse *M. Biagio*, fosse *Biagio di Bonaccio*. E in conseguenza non resta provato, che *Ser Giovanni di Ristoro* discendesse dallo stipite comune del Testatore. Onde fin sul principio del suo nascimento cade a terra tutta la macchina genealogica. Prova la Parte, che nel Catasto del 1427. vi è descritto un *Biagio*, *ed Iacopo di M. Biagio Guasconi Somm. della Parte num. LXIX.* ma non si prova, che il primo fosse *Biagio di Bonaccio*. Prova ancora, che nel 1397. risedè dei Priori *Iacopo di Biagio* detto *Somm. num. LXX.* ma non prova il terzo nome, che quel *Biagio* fosse figlio di *Bonaccio* descritto nell' Instrumento di Pace del 1342. Or siccome per concludere l' identità di un nome ci vogliono due dimostrazioni, e così ricercasi il terzo nome, secondo la *Teorica del Bartol. nella L. Demonstratio 7. num. 14. ff. de condit. & demonstrat. Decio cons. 13. num. 9. Bald. in L. Hac consultissima col. 1. vers. quero quod si nomen Cod. qui Testam. facer. poss. Ciriac. controv.*

trov. 281. *num.* 26. *Noguerol. alleg.* 25. *num.* 265. & *seq. Rot. decis.* 389. *num.* 4. *part.* 13. *recent.*

Di qui è, che quantunque si ammetta che lo stipite del Testatore fosse un *Biagio*, non si ammette però che questo fosse un *Biagio di Bonaccio*, particolarmente concorrendovi la distanza del tempo tra l' Instrumento del 1342. e il Catasto del 1427. e la residenza nel Priorato nel 1363. e nel 1386. E concorrendovi ancora l'altra circostanza, che quel Biagio, di cui non si sa il Padre, è Dottore, avendo il titolo di *Messere*, che latinamente si conservava nei pubblici atti, con la parola *Dominus*, e questa aggiunta non si trova nell' Instrumento di Pace; onde tanto più si dee credere esser diverso quel Biagio, che è stipite del Testatore, da quel Biagio di Bonaccio, che è nell' Instrumento della Pace, non ostante l'identità del nome, la quale per se stessa non basta a concludere l' identità della persona *Rot. d. decis.* 389. *num.* 3. & 4. *part.* 13. *recent.* „ ibi „ nullo modo concluditur hanc Lisam esse illam, quæ fuit filia Antonii Vagnoli, non obstante nominis conformitate, cum hæc sola per se aliis qualitatibus, & demonstrationibus destituta non probet identitatem personæ „ E resa che sia dubbia, ed equivoca la prova per la pluralità dei nomi, che si trovano in così numerosa famiglia in diversi tempi; resta escluso nel caso nostro lo stipite comune, e l' identità della Famiglia del Testatore con quella del preteso Ser Giovanni di Ristoro *Ciarlin. controv. forens. lib.* 2. *cap.* 172. *num.* 10. *Attolin. resol. forens. cap.* 86. *num.* 5. & *num.* 15. *Paolut. dissert. legal.* 86. *art.* 2. *num.* 31. & *seq. Rot. cor. Cels. decis.* 669. *num.* 32. & *in recent. decis.* 342. *num.* 12. *part.* 18.

Ma quando ancora si ammettesse per un momento, che Biagio di Bonaccio compreso nell' Instrumento di Pace del 1342. fosse ascendente del Testatore (il che per altro si nega) non si sa comprendere, come si supponga in contrario per cosa certa, che quel *Ser Ioannes Ristori* nominato in detto Instrumento tra i *Consorti* della Casa Guasconi, dovesse avere lo stipite comune con tutti gli altri nominati nel medesimo Instrumento: E come sia di necessità il dover credere, che tutti i nomi descritti in quell' Instrumento avessero tra di loro un solo, e comune stipite. Asserisce la Parte, ma non prova, che tutti i Consorti nella Pace discendessero da uno stipite comune; si nega per parte nostra, che i Consorti nella Pace discendessero da uno stipite comune. Imperocchè Consorte va-

vale per Compagno di Beni, di traffico, di onori di Famiglia, *Du Change Gloſſar. ad ſcript. med. & infim. latinit. verb. Conſortes Calvin. Lexicon. Jur. verb. Conſors Varro lib. 5. Ling. Lat. il Vocabol. della Cruſca* „ Conſorte Compagno, o „ per parentado, o per altra co„ ſa „ ove cita il *Coment. antic. di Dante* „ ivi „ Conſorte vie„ ne a dire compartecipe, o ſia „ di ſangue, o ſia di pericolo, „ o ſia di fatica, o di gaudio, „ o di proſperitade, o d' arte, „ o di profeſſione. „

Quindi è, che vedendoſi ſcritto tra i Conſorti della Pace della Caſa Guaſconi, che vale a dire tra i Compagni di detta Pace quel *Ser Joannes Riſtori*, non vi è alcuna neceſſità di crederlo diſceſo dallo ſtipite comune. Ma neppure vi è alcuna neceſſità di crederlo della Famiglia Guaſconi, mentre poteva eſſere uno della Famiglia Riſtori parente della Caſa Guaſconi, e Conſorte nella Pace. In fatti queſta Famiglia Riſtori era nobile, e fino dell' anno 1284. avea goduto del Priorato nella Repubblica, come ſi vede nel *Prioriſta del Segaloni alle Riformagioni*, con la qual Famiglia erano imparentati i Guaſconi medeſimi, e quell' Jacopo ſteſſo ſcritto nella Pace.

Avvengachè di tal Famiglia Riſtori fu un certo Benincaſa di Michele, che riſedè dei Priori nel meſe di Novembre, e Dicembre 1375. e ſposò la *Lapa d' Iacopo Guaſconi*, come prova il *Libro C. 42. delle Gabelle de' Contratti* 1390. *a c.* 120. ove ſi legge una vendita fatta da *Lapa del già Iacopo Guaſconi*, Donna fu di Benincaſa di *Riſtoro*, *Proc. a c.* 765.

E tanto più può aver luogo ſecondo la ſoggetta materia una tal congettura, perchè l' atto della Pace è correlativo al diritto della vendetta; il qual diritto non ſi aſpettava ſolamente ai ſoli agnati, ma a tutti gli amici, che l' avevan giurata, e di più a tutti i cognati, parenti, e affini della Famiglia offeſa, come può vederſi preſſo l' *Eccard. ad L. Salic. a Carolo M. emendatam pag. mihi* 170. *Du Chang. Gloſſ. Lat. barb. verb. Faida*. E nella Vita di S. Luigi Re di Francia *preſſo i Bollandiſti*, ove è riportato l' *Editto di S. Luigi del* 1258. *al* §. 826. *De March. Concord. Sacerd. & Imper. diatrib. rer. Germanic.* E richiamando alla memoria il celebre fatto accaduto nella diviſione delle Famiglie di queſta Città nell' anno 1215. ſi vede, che la Famiglia Amidei ſi chiamava offeſa dal Buondelmonti, e che l' uccisione fu fatta dagli Uberti, e da Moſca Lamberti,

berti, ed altri tutti Cognati, e Consorti, i quali congiurarono insieme con la Famiglia Amidei di far vendetta *Ricordano Malaspina Istor. Fiorent. cap.* 104. *Dino Compagni Cronic. lib.* 1. *pag.* 3. così nella divisione de' Bianchi, e de' Neri, seguita in Pistoia nell' anno 1300. fu determinato di vendicarsi sopra il migliore, che fosse dei Consorti dell' altra Casa. *Istor. Pistol. dell' ult. Edit. pag.* 5.

Ed essendo vero, come è verissimo, che la vendetta spettasse ai Cognati, Affini, ed a qualunque persona congiunta in qualunque modo di parentela alla Famiglia offesa *Du Chang. ubi supra verb. Faida* „ Privatæ inimicitiæ per totam „ *cognationem* diffundebantur a„ deout si ex ea quis interfectus „ fuisset, cædis pœna a tota *co*„ *gnatione* exigeretur „ *Eccard. ubi supra* „ si itaque quivis „ aut vulneratus, aut certe oc„ cisus fuisset, tunc *propinqui* „ illius, & *affines*, seu amici in „ unum conveniebant, iniuriam „ vi, & armis ulturi „ Ed essendo pur vero, che tutti quelli, che avevano diritto di far vendetta, o che erano nella congiura, dovevano comprendersi nella Pace; ognun vede, che non vi è necessità alcuna di credere che tutti i nomi, che son compresi in un Instrumento di Pace siano descendenti da uno stipite comune. Ma è più naturale il credere che vi fossero compresi tutti quelli, che erano più potenti nella parentela, e nella congiura, e che avevano il diritto della vendetta. Tanto più che queste Paci fatte al tempo del Duca d' Atene furon fatte per danari, *Giovanni Villani nelle sue Croniche lib.* 12. *cap.* 8. „ „ Fece fare le paci tra i Cit„ tadini, e Contadini, e que„ sto fu il meglio si facesse; „ ma bene guadagnò egli, e i „ suoi Officiali grossamente da „ quelli che le richiedieno „ e l' istesso dice il *Buoninsegni Istor. Fiorent. lib.* 2. *pag.* 344. „ Ma si disse che trasse molti „ danari da chi le domandava „ Onde è molto probabile, che quelli da Combiata facessero mettere in quella Pace più nomi, che poterono, non solo della Famiglia Guasconi, ma ancora della sua numerosa, e potente parentela, per esser più al sicuro della vendetta; e non vi è necessità nessuna di credere che tutti quei nomi dipendino dallo stipite comune.

Nè giova per l' asssunto della Parte il dire che alcuni pochi di quei sedici nomi, che sono scritti in quell' Instrumento, si trovano certamente esser della Famiglia Guasconi, e che in molte Paci si vede chiaramente che con tutta la diversità dei Casati vi è uno stipite comune.

Im-

Imperciocchè si replica, che non per questo che si verifichi in quell' Instrumento esservi alcuni nomi veri della Famiglia Guasconi, e non per questo che in alcune Paci si trovi la descendenza dallo stipite comune, ne viene per conseguenza che tutti gli altri nomi dell' Instrumento, e tutte le altre Paci devino essere l' istessa cosa. Poichè una prova affermativa in più casi non conclude la prova negativa in tutti gli altri *Gloss. in L. Neque natales Cod. de probationibus „ non probat hoc esse quod ab hoc contingit abesse*. Particolarmente quando non mancano ragioni di credere in contrario, come si è dimostrato di sopra.

Nè qui si vuol tralasciare, che per quante diligenze siansi fatte per ricercare nella Famiglia Guasconi di Firenze questo *Ser Ioannes Ristori*, non è stato possibile ritrovare in tutto il secolo XIV. nè questo *Ser Giovanni*, nè questo *Ristoro*; si sono diligentemente ricercati tutti i Libri, tutti i Monumenti contemporanei, e tutti gli Spogli di quei tempi, Alberi, Genealogie della Famiglia, Sepolturi, Prioristi, Archivi pubblici, e privati per mezzo di esperte persone, e non si è trovato nè Ristoro, nè Giovanni di Ristoro. Sopra di che si prega ad avvertire, che sei anni dopo queste Paci fatte per ordine del Duca d' Atene, e così nell' anno 1348. fu in Firenze quella terribile Pestilenza, che sì gran parte del Popolo Fiorentino distrusse. La quale oltre a centomila persone dentro la Città tolse di vita, che forse innanzi l' accidente mortifero, non si saria stimato tante dentro averne avute *Boccacc. Introduz. al Decam. Matteo Villani lib. prim. cap. 2. Morello Cronic. pag. 379.* e questo oltre le altre Pestilenze venute dopo in detto secolo. Onde non dee recar maraviglia, che la maggior parte dei nomi descritti in questi Instrumenti più non si trovino nelle Fiorentine Memorie.

Da tutto questo si raccoglie, che la Parte non prova, che il Fidecommittente discenda da alcuno di quelli compresi nella Pace, e non prova che Ser Giovanni di Ristoro abbia lo stipite comune con quelle persone comprese nella Pace; e neppur prova, che egli fosse della Famiglia Guasconi. Laonde manca la prova dello stipite comune, bastando a tal' effetto ogni dubbio, ed ogni possibile equivoco, perchè si dica mancare *L. Quoties prima ff. de probat. Castill. con-*

trov.

trov. lib. 5. cap. 123. num. 1. Pacion. de probat. lib. 2. cap. 6. Torr. var. tom. 1. tit. 2. quest. 36. num. 4. & seq. De Luc. de praeminent. disc. 32. num. 16. & de fideicomm. disc. 50. num. 3. Palm. alleg. post. 110. numer. 3. & num. 12.

Ma perchè si veda fino a qual segno si estenda il fondamento della contraria pretensione, si dice che il supporre che vi fosse uno stipite comune tra quello del Testatore, e quello della Parte fino del 1342. senza che se ne possa additare il nome, o il tempo; tanto che vi potrebbe essere stato un tal comune stipite ai tempi di Carlo Magno, o dell' Imperatore Ottone III. come favoleggiando di Fiesole, e di Roma più volte è stato narrato; In questo caso l' essere della Famiglia contentiva remotissima al Testatore, per più secoli distaccata, e affatto ignota, non gioverebbe all' intento contrario. Avvengachè il Testatore instituì suo erede il Signor Lorenzo di Bernardo di Raffaello Guasconi, il quale discendeva da Jacopo di Biagio stipite comune col Testatore. Dipoi obbligò il medesimo suo Erede a restituire il Fidecommisso ai Signori Ridolfo, e Pier Antonio fratelli, e figli d' altro Signor Pier Antonio Guasconi suo cugino; in caso che fossero tornati sani di mente, e d' intelletto; e caso che non ritornassero sani di mente, volle che il Fidecommisso restasse nel detto Signor Lorenzo di Bernardo Guasconi, e dipoi nei di lui figliuoli maschi per linea mascolina con ordine di maiorasco. E finalmente mancando la linea di detto Signor Lorenzo, sostituì un' *Maggiornato, e più prossimo al detto Testatore della detta Famiglia de' Guasconi;* E per ultimo soggiugne; Ed in ogni caso *mancasse la detta illustre, e nobil Famiglia de' Guasconi* ec. all' ultimo che morisse *di detta Famiglia dei Guasconi* sostituì il Signor Francesco di Girolamo Lenzoni, e il maggiornato dei Discendenti di detto Signor Francesco Lenzoni, come si legge nel *Somm. della Parte Num. XVI.* Dal che si vede che il Testatore chiamò sempre al Fidecommisso i discendenti della sua Famiglia contentiva prima prossima, e poi remota, tutti discendenti però da un comune stipite, e vidde, e seppe rimanervi molte altre Famiglie dei Guasconi in Firenze, come erano il Cav. Alessandro di Carlo, che ebbe sette figliuoli, uno de' quali, che fu Carlo, ne ebbe nove, e questo ramo

si

si estinse nei Signori Antonio, e Carlo Guasconi ai tempi nostri mancati di vita; e Niccolò del Cavaliere Alessandro, da cui ne discesero i Signori Anton Francesco, e Abate Niccolò in ultimo luogo defunti; siccome il Signor Gio. Batista di Carlo, dal quale ne nacquero altri sei figli. Onde molti rami della Famiglia contentiva remota al Testatore erano in Firenze al tempo del fatto Testamento.

In tale stato di cose ogni qualvolta il Testatore ha chiamato *il più prossimo a lui della detta Famiglia de' Guasconi*; e nella condizionale ha posto in condizione la mancanza *di detta Nobil Famiglia dei Guasconi*, e la sostituzione l' ha fatta all' ultimo che morisse *di detta* Famiglia dei Guasconi; ognun vede, che il Testatore non intese di tutta la Famiglia contentiva remotissima, che non gli era nota, e che non era mai da lui stata riconosciuta per propria, ma di quella che in più rami divisa, e da un comune stipite discendente abitava in Firenze, e gli era perfettamente nota. La quale per la così numerosa progenie prometteva una lunghissima durazione. Come omesse le generali in specie di questa questione fermano *De Luc. de praeeminent. disc.* 13. *num.* 28. *Rot. cor. Buratt. decis.* 737. *numer.* 2. Non presumendosi mai, che il Testatore abbia voluto chiamare quelli, che non sapeva che fossero della sua Famiglia, e che mai per tali erano stati da lui riconosciuti, e che abitavano in lontane parti, come in punto ferma l' *Altograd. cons.* 79. *sub num.* 17. *lib.* 2. a di cui favore fu pronunziato *De Luc. de fideicommiss. disc.* 50. *num.* 11. *& sub num.* 15. *vers. Unde concludendo De Comitib. in addit. ad Rot. Florent. de fideicomm. decis.* 35. *num.* 37.

Tanto più osservandosi, che il Testatore non ebbe relazione a tutta la Famiglia in genere, ma sempre ripetè la parola relativa *detta Famiglia*, la quale indica aver egli inteso della Famiglia da lui nel Testamento nominata, che era la sua contentiva remota, cioè quella dei nominati da lui, discendenti dall' istesso suo comune stipite. Or se questa è la Famiglia da lui nominata, questa non è la contentiva remotissima generica; e la disposizione si deve ristringere ai limiti della sua causa, come in punto ferma *l' Altograd. dict. cons.* 79. *num.* 17. „ ivi „ ad quod conferunt nomina illa possessiva *del detto*

Te-

„ *Testatore*, *e del detto Agostino*, quæ denotant originem, „ & causam, & indicant de qua „ nam Familia Testator intellexerit, hoc est de Familia horum nominatorum, non autem de contentiva in genere. „

Più fortemente quando non vi è alcuna necessità di ricorrere ad una Famiglia, di cui non aveva idea il Testatore, quando tanti altri rami, e colonnelli riconosciuti, e trattati dal Testatore per dell' istessa Famiglia, vivevano in Firenze, nei quali si verificava l' intento del medesimo *De Comit. dict. decis. Florent. de Fideicomm.* 35. *num.* 20. *&* 29. *Fusar. cons.* 169. *num.* 57. *vers. Cum sit sequela & num.* 58. *Rot. decis.* 15. *num.* 28. *part.* 7. *Torr. var. tom.* 1. *tit.* 2. *quæst.* 36. *num.* 50.

Che però non provandosi, che questo *Ser Ioannes Ristori* avesse lo stipite comune col Testatore, e in ogni peggior sistema dovendolo la Parte supporre di una Famiglia remotissima, e per più secoli distaccata dallo stipite comune del Testatore ignota al medesimo, e di una Famiglia, alla quale non avrebbe avuto relazione alcuna nel suo Testamento; resta altresì per ogni lato preclusa la strada, per cui la Parte possa pervenire a questa pretesa successione.

§. VI.

Del supposto Giovanni di Ristoro in Palermo.

Tutto quello, che si è fin qui esposto, sarebbe più che bastante per la vittoria della Causa; ma perchè chiaramente si scorga, che ad un principio genealogico debolissimo ne succede un assai più che insussistente progresso, passeremo ora ad esaminare se veramente questo *Ser Ioannes Ristori* trasportasse i patrii Lari in Palermo. Pretende la Parte di provarlo con il Diploma del Re Martino di Sicilia del dì 19. Maggio 1392. nel quale Martino, e Maria moglie dell' Infante Martino enunciando, che Giovanni Guasconi con una sua Galera per assai lungo tempo avanti la venuta di detto Re, e dipoi ancora con la medesima Galera, e alcuni uomini

mini bellicosi tanto di cavalleria, che d' infanteria, stipendiati al suo soldo, avevano servito il detto Re per recuperare il Regno, cedono, e concedono in Feudo un' annua somma di once 400. d' oro sopra l' estrazioni del Porto della Città d' Agrigenti, ed altri Porti, non solo a detto Giovanni Guasconi, ma ancora ai suoi figli maschi legittimi, e naturali, ed ai figli maschi per retta linea, descendenti dai medesimi figli in infinito, e in perpetuo, come dal documento registrato nel *Sommar. della Parte al Num. XIX.*

Per farsi strada a scuoprire l' irrelevanza di questo recapito, si premette che ogni documento, che sia prodotto in Giudizio, o dall' Attore, o dal Reo, per provare la sua intenzione, non si considera se non che in linea di un Instrumento *L. prima ff. de fid. Instrum.* „ Instrumentorum nomine ea omnia accipienda sunt, quibus causa instrui potest „ Questo Diploma pertanto riguardato in linea di un Instrumento deve esser perfetto in modo da poter formare una prova giuridica.

Molte sono le regole fissate nella Diplomatica, dalle quali dipende lo scuoprimento del vero per ripararsi dalla gran copia delle carte spurie. In questa massima tanto i Legali, quanto i Diplomatici convengono tutti, che l' inverisimile, l' incongruenza, e la contradizione, e repugnanza all' Istoria, tolgono la fede a simili carte. *Mabillon. de re diplom. lib. 1. cap. 1. num. 4.* „ Ea tenenda æquitatis ratio „ est, ut & legitimorum veritatem ratione propugnemus, „ & adulterinorum falsitatem, „ certis, aut probabilibus indiciis refutemus „ *Murat. Antiq. Med. Ævi tom. 3. dissert. 34. pag. 30. Cresp. de Valdaur. observ. 23. part. prima num. 24. & seq. Bonfin. ad Bannim. general. cap. 12. numer. 77. & seq. Caball. cons. 95. num. 14. & 15. lib. 2.*

Ma siccome vi sono alcuni vizi estrinseci, e alcuni intrinseci, nulla importa, che non avendo noi sotto gli occhi il Diploma, non si parli adesso del carattere, della carta, del sigillo, delle imbreviature, della soscrizione del Protonotario, quando il Diploma è contrastato da tanti vizi intrinseci, come sono la contradizione all' Istoria, l' inverisimile, e l' improbabile del fatto interiormente contenuto nell' istesso Diploma. Mentre quando ancora l' apparenza del carattere, della membrana, delle formule, sembrasse corrispondente ai Diplomi contem-

temporanei, non per questo il Diploma merita fede, sapendosi quanto sia facile il fingere un Diploma antico, come bene osserva la *Rot. decis.* 535. *num.* 61. *part.* 14. *recent.* „ Eo modo, quo moderni Pictores, satis bene confingunt antiquas Tabulas Titiani, Raphaelis &c. „ *De Luc. de Fideicomm. disc.* 6. *num.* 5. *Murat. Antiq. Ital. Med. Ævi tom.* 3. *dissert.* 24. *pag.* 30. Sono dunque gl' indizi, e le combinazioni, e le regole della più perfetta Critica quelle, che applicate al fatto narrato tolgono a simili carte la fede, o almeno rendono il Diploma talmente ambiguo, e sospetto, da non potere sopra di esso fondare una prova giuridica, come con molta dottrina fu fermato nel *Motivo della Causa Cavalcanti part.* 2. §. 229. *e più seg.*

Premesso quanto sopra, più cose sono da ponderarsi in questo Diploma, che ne distruggono intieramente la fede. La prima delle quali è, che quando fosse vero, che in Firenze nel 1342. vi fosse stato quel Ser Giovanni di Ristoro Guasconi, nominato tra i Consorti della Pace, è cosa certa, che il titolo di *Sere* lo dichiara per un Notaro, Arte allora nobilissima; Vedasi il *Du Chang. al Glossar. Lat. barb. alla voce Ser. Il P. Puccinelli della Nobiltà del Notariato pag.* 142. *il Vocab. della Crusca alla parola Sere*. Che se ciò è vero, come non recherà maraviglia il vedere, che questo Notaro passasse dalla penna alla spada, tenesse Galera, *& cum hominibus bellicosis, tam Equitibus, quam Peditibus*, stipendiati al suo soldo, servisse al Re Martino per recuperare il Regno, onde si meritasse di avere in Feudo per tutta la sua descendenza masculina 400. once d' oro l' anno, dalla Reale munificenza? Di più chi sarà quello, che creda, che un' uomo, che nel 1342. essendo Notaro, doveva avere almeno venti anni; nell' anno poi 1392. che vuol dire cinquant' anni dopo, in età settuagenaria facesse poi tante prodezze in quel Regno? Quando tutti gli Scrittori contemporanei alla fine del XIV. e al principio del XV. Secolo nostri Fiorentini, che pur ve ne sono in sì gran numero, con tutto che abbino raccontato molto minori grandezze della lor Patria, hanno conservato intorno a ciò un sì profondo silenzio. E quando abbiamo *Girolamo Zurita negli Annali della Corona di Aragona lib.* 10. *cap.* 52. che descrive minutamente tutta l' Armata del Re Martino da lui condotta d' Aragona in Sicilia, e nomina tutti quei Grandi, che lo

lo accompagnarono in quella ſpedizione, tanto di Aragoneſi, quanto di ogni altra Nazione, nè di alcuno Italiano fa menzione, e molto meno di queſto così ſegnalato ſervigio, a cui tanto ſi attribuiſce in detto Diploma. Onde è che il ſilenzio degli Scrittori contemporanei rende ſoſpetto il fatto narrato nel Diploma, non eſſendo credibile, che alcuno degli Scrittori Fiorentini, allora viventi, aveſſe tralaſciato di ſcrivere una sì ſegnalata memoria della ſua Patria, che tanto illuſtrava una delle ſue principali famiglie, e che altri moderni Scrittori l' iſteſſo non aveſſero mille volte ripetuto, come ſappiamo eſſere ſovente accaduto nelle noſtre Fiorentine Iſtorie, nelle quali ſi trovano le minime coſe, e di pochiſſimo, o niun conto amplificate, e narrate. Il qual ſilenzio di tutti gli Scrittori contemporanei toglie ogni fede al fatto contenuto nel Diploma, *Eiſenart. de fid. biſtor. cap.* 11. §. 11. *Thomaſ. de fid. iurid. cap.* 2. §. 52. *Genoveſi art. logic. critic. lib.* 4. *cap.* 7. §. 7.

In ſecondo luogo oltre l' inveriſimile, che un Notario ſettuagenario foſſe sì gran guerriero, e che neſſuno dei noſtri Scrittori abbia narrata queſta prodezza; vi è l' altro inveriſimile, che reſulta dal dover credere, che un Fiorentino nell' anno 1342. teneſſe Galera, quando tutta la ſua Repubblica non aveva in quel tempo Galere. *Matteo Villani lib.* 11. *cap.* 7. racconta, che nel 1362. volendo i Fiorentini far guerra ai Piſani per mare conduſſero a ſoldo per tentare la fortuna Pierino Grimaldi con due Galere, e un Legno; e uno di Bartolommeo con altre due Galere, e l' *Ammirato nelle ſue Iſtorie Fiorentine lib.* 3. narra, che i Fiorentini nel 1368. per difenderſi dai Corſari concorſero a pagare al Papa le ſpeſe, perchè teneſſe due Galere. Per verità ſe la Repubblica aveſſe avuto un ſuo Cittadino, che teneva Galera, più volentieri averebbe condotto lui, che un altro, particolarmente eſſendo così prode, che egli era capace di far recuperare il Regno di Sicilia agli Aragoneſi, talchè ſarebbe ſtato un fulmine di guerra contro i Piſani, e contro i Corſari. Ma la Repubblica Fiorentina, non ardì di tener Galere ſe non dopo la preſa di Piſa, che ſeguì nell' anno 1406. *Benedetto Dei Fiorentino*, che morì nel 1493. come nota il *Chiariſſimo Sig. Dott. Targioni Tozzetti nel tom. II. dei ſuoi Viaggi* laſciò ſcritto „ che nel „ 1422. fu varata la prima Galea armata, di cui fu Capitano „ Zanobi Capponi, e queſto fu „ fat-

„ fatto con gran solennità per
„ ravvivare il traffico delle spe-
„ zierie per Levante, e furonvi
„ mandati per cominciare ad e-
„ sercitare la gioventù in tali
„ esercizi dodici giovani di buo-
„ ne famiglie „. L'istesso riferi-
sce *l' Ammirato Istor. Fiorent. lib. 18. pag. 997. anno 1422.*
„ Fecesi per la Città grandissi-
„ me processioni a simiglianza di
„ quelle di S. Giovanni, pre-
„ gando Iddio, che fosse favo-
„ revole alla Repubblica nelle
„ cose di Mare, come era stato
„ in quelle di Terra essendosi
„ varata in mare *la prima Galea*
„ armata, che aveva a ire in A-
„ lessandria, di cui fu padrone
„ Zanobi Capponi „ Ora il dire, che un Fiorentino nell' anno 1392. teneva una Galera in mare armata, e andava a soccorrere i Re, quando la sua Repubblica non aveva in quel tempo se non che qualche navicello in Arno, è l' istesso che dire, che un Cittadino Veneziano andò in una carrozza a sei cavalli nel 1335. a soccorrere in Lombardia Mastino della Scala. Un inverisimile così grande toglie ogni fede al Diploma, perchè in quel tempo nessun Fiorentino era capace di far questo, come non era nemmeno tutta la potenza della sua Repubblica, solamente allora terrestre, e non marittima, abile a tenere Legni da guerra in mare. E l' inverisimile, e l' improbabile rappresenta sempre una specie di falsità, e toglie ogni fede al recapito prodotto in Giudizio *Leg. Iubemus Cod. de probat. Bertacchin. vot. 196. num. 1. Tranchedin. consult. 24. n. 31. & seq. & consult. 106. n. 8. & seq. Bonsin. ad bannim. general. cap. 12. n. 86. & seq. & in append. 2. ad cap. 31. n. 2. Cresp. de Valdaur. observ. 23. par. 1. num. 29.*

In terzo luogo una maggior difficoltà insorge dall' espressione, che si legge nelle parole del Diploma, ch' è, come si è detto, nella data del dì 19. Maggio 1392. in cui si dice, che,
„ ante nostri adventum *per tem-*
„ *pora satis longa, & ex post*, cum
„ Galea, & aliquibus hominibus
„ bellicosis tam equitibus, quam
„ peditibus, vestris stipendiatis
„ solidis, & expensis in acqui-
„ rendo, & recuperando Regnum
„ iam dictum nobis strenue, ac
„ viriliter servivistis „ E pure nel *Frammento dell' Istor. Sicul. inserita negli Scrittori Italici del Muratori al tom. XXIV.* che è il più antico monumento, che si abbia in questo punto d' Istoria, si legge, che il Re Martino venne di Aragona in Sicilia nel mese di Marzo 1392. Le parole *dell' Istoria Siciliana* sono „ Anno Domini 1392. de
„ mense Martii 15. Indictionis
„ Martino Duca di Montialbo,
„ & D. Rex Martinus eius fi-
„ lius, & Regina Maria, vene-
„ runt de partibus Cataloniæ ad
„ Re-

„ Regnum Siciliæ , & obsidio-
„ nem posuerunt Panormo, ubi
„ erat Andreas de Claramonte.
„ Eodem anno de mense Madii
„ die 17. eiusdem fuerunt capti
„ Manfridus , de Claramonte ,
„ & primo die Mensis Iunii An-
„ dreas de Claramonte fuit de-
„ collatus, & exinde Artalis de
„ Alagona intravit Cathaniam in
„ vigilia S. Ioannis Baptistæ, &
„ ex tunc in antea fuit maxima
„ guerra capitalis inter Actalum
„ de Alagona , & DD. Reges
„ nostros „ *Rocco Pirro Sicilia Sacra tom. I. Cronol. rer. Sicil. pag.* 81. Martinus ergo ætatis
„ annorum decem, & octo iure
„ Vxoris Mariæ, Rex Siciliæ
„ cum illa, atque Martino Patre
„ Montisalbi Duce Panormum
„ more regio die 17. Maii 1392.
„ ingressus „

Laonde , non si sa comprendere , come si potesse dire nel Diploma, che questo Giovanni Guasconi *per tempora satis longa , ante adventum Regis & ex post*, aveva servito il Re in acquistare, e recuperare il Regno. Perchè se il Re si partì di Aragona, e giunse in Sicilia con la sua armata navale nel mese di Marzo 1392. ed entrò trionfante in Palermo ne' 17. di Maggio 1392. come mai due giorni dopo, cioè nel dì 19. di Maggio 1392. in una guerra , che contando dal giorno della partenza d'Aragona fino alla resa di Palermo, durò due mesi poco più, si può dire nella data del Diploma, che è il dì 19. di Maggio 1392. che costui aveva servito il Re a recuperare il Regno di Sicilia *per tempora satis longa ante, & post eius adventum?* Troppo repugnano al fatto istorico queste parole, e quando il Diploma è repugnante all' istoria , non merita fede, come in punto ferma *il Caball. conf. 95. num. 14. Mabillon. de re diplomat. lib. 3. cap. 1. num. 8.* „ ibi „
„ Aut aliqua circumstantia hi-
„ storicæ veritati repugnante „

E perchè questo punto d' Istoria è importantissimo per provare , che non è vero niente , che *per tempora satis longa ante adventum Regis*, vi fosse stata guerra alcuna per mare tra gli Aragonesi, e i Palermitani , è necessario in succinto narrare ;

Come nell' anno 1377. morì il Re Federigo III. di Sicilia, e successe nel Regno Maria sua Figlia, la quale fu rinserrata nel Castello di Catania da Artali di Alagona Tutore lasciatoli dal padre. Nate discordie tra esso , ed altri Grandi del Regno, particolarmente con Manfredi Chiaramontano, fu Maria Regina sposata a Gio. Galeazzo chiamato il Conte di Virtù per opera di detto Artali Alagona nell' anno 1378. con questa condizione , che se il Conte non veniva den-

tro l' anno a consumare il matrimonio in Sicilia, s' intendessero sciolti gli sponsali.

La Regina frattanto tratta fuori del Castello, ove era rinserrata, fu per forza trasportata a Barcellona dalla fazione Aragonese, e data per moglie a Martino figlio del Duca di Montalbo. Era questo Duca Martino padre dello Sposo, fratello di Giovanni Re d' Aragona, e in conseguenza figlio secondogenito del Re d' Aragona.

Dopo il Breve di Urbano VI. del mese di Luglio dell' anno 1391. i Vicarj del Regno riconobbero per legittima Erede di Federigo III. la Regina Maria, ma vietarono l' ingresso nell' Isola a Martino suo marito, e al Duca d' Alba suo Suocero, mentre non avessero abiurato lo scisma dell' Antipapa Clemente. Frattanto volendo il Re Martino esser riconosciuto per Re di Sicilia, allestì un' Armata Navale in Aragona, e tanto Martino Duca padre, quanto Martino Re figlio, insieme con la Regina Maria sua moglie, e con molti Signori Catalani d' Aragona, e di Valenza, con trenta Navi, e più Galere, sciolsero d' Aragona, e vennero in Sicilia a Trapani; dipoi assalirono Palermo, e vi entrarono *more regio* nell' anno 1392. e furono quivi salutati per Re.

Tutto questo si raccoglie da *Girolamo Zurita negli Annali della Corona d' Aragona lib. 10. cap. 52. Da Rocco Pirro Sicil. Sacr. tom. 1. Cronol. rer. Sicil. Dalla citat. Istor. Sicul. tom. 24. Rer. Ital. Scriptor. Dal Fazzelo de reb. Sicul. lib. 9. cap. 7. secondo le dottissime osservazioni, e correzioni fatte dal Padre D. Vito Statella Benedettino nell' ultima Edizione di Catania dell' anno* 1749. Adunque non può esser vero il Diploma, che suppone una lunga guerra antecedente alla data, quando nel giorno della data del Diploma la guerra del Re era incominciata due mesi avanti, e l' arrivo del Re, era l' istesso, che il principio della Guerra tra la Fazione Chiaramontese, e il Re Martino. E non è neppur vero, che allora fosse riacquistato, e ricuperato il Regno, perchè il Re in quel giorno era escluso dalle principali Città dell' Isola, e molto tempo dopo durarono le guerre, come può vedersi appresso il *Rainaud Annali Ecclesiast. Murat. Annal. d' Ital. tom. 8. pag.* 448. *l' Autore dell' Istoria Civil. del Regno di Napoli lib. 24. cap.* 5. Delle quali Guerre intestine del Regno seguite dopo che il suddetto Re fu ricevuto in Palermo *il Fazzel. de reb. Sicul. lib. 9. cap.* 7. si lamenta di non trovare nel Regio

Ar-

Archivio alcun Documento che ne tratti „ ivi „ Ita Sicilia „ omnis discissa prope ac lacera in diversas Regulorum „ conspirationes rursum per tre-„ decim annos distrahitur, quo-„ rum seditiones tametsi diligentissime apud ipsum etiam „ Regis Archivium quæsiverim, „ eas tamen huc usque invenire „ non potui. „

In quarto luogo si osservi che questo Diploma non ha mai avuto effetto alcuno, perchè la supposta Donazione dell' once quattrocento d' Oro perpetua in tutti i Descendenti maschi di detto Giovanni, con l' ordine a tutti i Maestri razionali, e a tutti i Portulani, Collettori, e Ricevitori, che la paghino, che ne riportino ricevuta, e che se ne tenga registro, non si vede mai eseguita. Imperocchè non si mostra, che in nessun pubblico Libro di quegli Archivj del Regno di Sicilia vi si trovi notato neppure un pagamento, dimodochè la non data esecuzione al Diploma induce un forte sospetto per la non legittimità del medesimo, come in punto ferma la *Rota coram Coccin. decis. 2342. num. 34. & in eius confirmatoria cor. Carill. dec. 190. n. 18. & 19.*

Per ultimo questo Diploma contradice apertamente all' *Istoria di D. Filadelfo Mugnos nel Teatro Genealogico delle Famiglie Nobili, Titolate, e Feudatarie di Sicilia viventi, ed estinte*. Questo Scrittore, il quale scrisse questo Libro in Palermo nell' anno 1645. tempo nel quale vivevano quei Sigg. Guasconi Nobili Palermitani da lui nominati in detta Istoria, e dai quali pretende di discendere il Sig. Avversario, stabilisce per stipite di questa Famiglia un certo Giovanni Tuccio Guascone *Somm. Nostro Num. IX.* „ ivi „ Giovanni Tuccio Guascone, Ghiliberto de Finara, Niccolò „ Sagariga, e Gherardo Novello partendosi da Fiorenza „ nel 1396. se ne vennero in „ Sicilia, e dal Re Martino „ furono impiegati in molti o-„ norati Carichi; Gio. Tuccio „ ebbe dalla Regina Bianca la „ Castellania di Salem nel 1411. „ Per provar questo, cita in margine „ Il Privilegio ca-„ vato dagli atti antichi di det-„ ta Città di Salem di det-„ to anno, e dal Processo di „ Carlo Lancillotti Barone di „ Sinagia, compilato nella Re-„ gia Gran Corte nel 1540. „ Ecco pertanto, che questo Giovanni di Ristoro nella Genealogia del Mugnos, appoggiata per altro a un Privilegio, che egli dice estratto dagli Atti della Città di Salem, e al Documento riportato in un Processo di Nobiltà del Barone di Sina-

gia; questo Giovanni, dico, non è più Giovanni di Ristoro, ma Giovanni Tuccio, il qual Tuccio Guasconi si trova veramente vivo in Firenze nell' anno *1260.* descritto ne' Ruoli dell' Arbia, ed era Soldato, come si vede in detto Ruolo, che si conserva alle Riformagioni al Libro de' Capitoli XXIX. a c. *91.* Il Privilegio Reale non è più del Re Martino, ma della Regina Bianca; non è più il Feudo delle quattrocento onze, ma bensì la carica della Castellania di Salem nell' anno 1411. nel qual tempo il nostro *Ser Ioannes Ristori* della Pace averebbe avuto ottantanove anni. Sicchè secondo questo Autore e i Documenti da lui allegati, non riscontra il nome di quello che fece il distacco; non riscontra il tempo del suo stabilimento in Palermo; non riscontran le cariche, e non riscontra quella espressione del Diploma, che per *tempora satis longa* avanti l' anno 1392. fosse stato in servizio del Re in Palermo, quando vi sarebbe giunto molto dopo, cioè nell' anno *1396*. Eppure tutta questa fatica genealogica del Mugnos fu intrapresa, e pubblicata, vivente ancora quella Famiglia nobile Palermitana, dalla quale pretende di discendere il Signor Avversario, e il di cui Albero egli medesimo produce come proprio, onde subentra la regola dedotta dal *Testo nella L. Scripturæ Cod. de fid. Instrum.* che „ Scripturæ diversæ fidem sibi invicem derogantes ab una eademque parte prolatæ, nil firmitatis habere possunt „ *Parex. de Instrum. Edit. tit. 7. resol. 5. per tot.* ove i concordanti.

Da tante, e così gagliarde eccezioni combattuto e distrutto il Diploma, si può giugnere con sicurezza ad affermare, che egli non merita fede alcuna in Giudizio, non tanto secondo la comune opinione dei Tribunali, che vuole che ogni sospetto, e ogni ragionevol dubbio tolga la fede alla scrittura *Cresp. de Valdaur. observat. 23. part. prim. numer. 29. De Luc. de fideicommiss. disc. 106. num. 5. & de feud. disc. 133. num. 8. & 9.* ma ancora secondo l' opinione dei Diplomatici *Mabillon. de Re diplomat. lib. prim. cap. prim. num. 4. Murator. Antiq. Italic. tom. 3. dissertat. 34. pag. 30.*

Nè per confermare questo Diploma giova portarne un altro, che è in *Sommar. della Parte Num. XX.* dato in dì 4. Luglio 1393. per qua-

il quale apparisce che il medesimo Re Martino elegga Giovanni Guasconi per Capitano della Terra di Melazzo. Poichè ancor questo contraddice apertamente all' Istoria; mentre in quest' anno 1393. si vede dagl' Istorici narrato che tutta l' Isola si era ribellata al Re per avere il medesimo abbracciato di nuovo il Partito dell' Antipapa Clemente *Girolamo Zurita negli Annali della Corona d' Aragona lib.* 10. *cap.* 52. *Histor. Sicul. tom.* 24. *rer. Ital. script. Murat. Annal. d' Italia nell' anno* 1392. *Tom.* 8. *a* 448. „ ivi „ Dopo estinta la Fazione contraria dei Chiaramontesi, Palermo, Catania, e altre Città si ridussero alla loro obbedienza per avere essi abbracciato il Partito del vero Pontefice Bonifacio IX. Ma essendo i medesimi di lì a qualche tempo tornati a riconoscere l' Antipapa Clemente, si risvegliò una gran ribellione in quell' Isola, sicchè a riserva di *Messina*, *Siracusa*, *e la Rocca di Catania*, tutto il rimanente si sottrasse al suo dominio „ Adunque la Terra di Melazzo, che si era allora ribellata, non poteva meritare questa pacifica concessione del Capitano di Giustizia in persona di Giovanni Guasconi.

Nè può crescer fede al recapito il Registro, che si dice essere nell' Uffizio del Protonotario del Regno di Sicilia, perchè questi Libri non fanno prova alcuna. Mentre per qual ragione si deve veder registrata la Carica della Capitania di Melazzo, e non si deve veder registrato in nessun luogo il Feudo perpetuo delle quattrocento once, e non si ha da ritrovar più il Privilegio osservato dal Mugnos nel 1411.? Non è ignoto a questa Curia qual fede hanno meritato in Giudizio simili Registri, come ne fanno testimoniaaza le due celebri Cause Adimari, e Morelli; e Cavalcanti, e Cattani, ancorchè tali Fedi si trovino estratte da pubblico Archivio, come contro la Fede di tali Archivj esclama a questo proposito il *Card. De Luc. de iud. disc.* 28. *num.* 23. & 24. & *de feud. disc.* 106. *num.* 5. *Alter De Luc. de linea legal. lib.* 2. *artic.* 15. *num.* 10. *Grammat. decis.* 14. *num.* 11. & 12. *Rot. coram Penia decis.* 297. *num.* 2. I quali tutti affermano che la somma facilità di potere inserire nuove note, e nuovi fogli in Archivio a beneplacito di chi gli ricerca, toglie ogni fede ai medesimi. In particolare allorchè tali recapiti sono contrastati da tante circon-

 stanze

ſtanze d' inveriſimiglianza, come queſti dei quali ſi tratta.

Ma finalmente fin quì non abbiamo altro, che un Giovanni Guaſconi; noi non abbiamo ancora veduto nè un Giovanni di Riſtoro, nè un Giovanni Nobile Fiorentino. I due Documenti riportati nel *Sommario della Parte al Numer. XXIII. e XXIV.* ſono quelli unicamente che per riparare al colpo fatale di queſta eccezione ci fanno vedere un Giovanni figlio di Riſtoro, e Nobile Fiorentino. Queſti ſono due fogli volanti. Il primo dei quali porta l' elezione di dieci Provviſionati fatti da Giovanni Guaſconi del quondam Riſtoro Nobile Cittadino della Città di Firenze, e Capitano della Città di Melazzo. L' altro una ſoſtituzione fatta dal medeſimo Giovanni Guaſconi in ſuo luogo del Giurato della ſettimana Proſpero Margariti. Quì biſogna richiamare alla memoria, che il Capitanato di Melazzo non è ſtato mai ſognato dai Nobili Guaſconi di Palermo, che queſti hanno veduto, e creduto un Privilegio della Regina Bianca, fatto in perſona del primo Giovanni, che comparve in Palermo nell' anno 1396. e fu fatto Caſtellano di Salem nel 1411. con eſſere ſtato confermato poi dal Re Alfonſo Olivo ſuo figlio. Queſti recapiti, quantunque paleſati con le ſtampe, ſono ſcorſi oggi più di cento anni; in oggi non ſi vedono altrimenti comparire alla luce del Mondo. Saltano fuori altri fogli che mutano il nome di Giovanni, e lo fanno figliuolo di Riſtoro e Nobile Fiorentino, e Capitano di Melazzo fino del 1393. ſi domanda a quali recapiti ſi deve credere? Un Documento eſclude l' altro, il nome non è il medeſimo; ſe quel Giovanni arrivò nel 1396 in Palermo, come poteva eſser fatto Capitano di Melazzo tre anni prima che giugneſſe in Palermo? ſe in detto anno 1393. Melazzo ſi era ribellato al Re, e ſi faceva la Guerra inteſtina nel Regno, come ſi può dare ad intendere che ſi faceſſero pacifiche ſpedizioni per dare un Capitano di Giuſtizia, piuttoſto che non ſi adoperaſſero le ſpedizioni militari per domare i Ribelli? Finalmente chi potrà credere che ſi trovi in Sicilia tante volte nominato queſto Giovanni, e in Firenze, d' onde, ſi vuol che ei derivi, e dove laſciò il ſuo Patrimonio, e i ſuoi Beni, non ſi debba trovar niente? Mancano forſe nei noſtri Archivj i Cataſti, le Preſtanze,

le Tratte, i Contratti, e tanti altri Libri, e Registri, nei quali chi aveva Beni, e godeva onori si trova descritto? E questo gran Cittadino così potente, che sostenne tanta spesa per mare, e per terra, si vorrà credere che fuggisse di quà senza alcun bene, e non lasciasse di se nei nostri pubblici Libri vestigio alcuno del suo Patrimonio? Questi due Documenti, che sono gli unici a nominare Giovanni di Ristoro Nobile Fiorentino, hanno contro di se tante contradizioni, e tante repugnanze, che non meritano fede alcuna in giudizio, non ostante che siano estratti da alcuni fogli inseriti nell' Archivio di Melazzo, secondo l' insegnamento del *Card. De Luc. de iud. disc.* 28. *numer.* 23. *&* 24. „ Impossibile est ut Lex humanæ malitiæ omnino occurrere valeat; ideoque in casus occurrentia, prudens, & oculatus Iudex, *alia adminicula indagare debebit illud præsertim verisimilitudinis*, *vel inverisimilitudinis* „ E con esso combina *il Murat. Antiq. Ital. Med. Ævi tom.* 3. *dissert.* 34. *pag.* 9. „ ivi „ Nec alicui subrepat Archivii cuiusdam tantam esse posse auctoritatem, ut quæcumque inde chartæ prodeunt, aut ibi adservantur legitimitatis minimæ dubiæ sigillum secum adferant. Nullum hercle Tabularium tam insigni privilegio fruitur, quidquid Leguleii somniantes scribant &c. „ E fu detto nella *Florentina Fideicomm. de Cavalcantib. primo Octobris* 1751. *part.* 2. *art.* 3. §. 275. Qui poi si supplica ad osservare che non solamente l' Archivio non dà la fede alle scritture, se non la meritano, ma quando si tratta di Archivio di altro Stato, e Dominio, e si vuol portar la fede di quell' Archivio ad obbligare il non Suddito, e la Causa si agita sopra Beni che sono posti fuori del Territorio dove ha forza quell' Archivio, in tal caso la fede, o l' autorità di quell' Archivio non affligge in alcun modo i non Sudditi, nè i Beni posti fuori del Territorio come in punto ferma *la Rota coram Coccin. decis.* 2342. *num.* 47. *& cor. Vbald. decis.* 2. *num.* 6. *&* 7. *repetit. in decis.* 271. *num.* 7. *part. prim. recent. & dec.* 544. *num.* 11. *&* 12. *part.* 4. *tom.* 3. *& dec.* 640. *num.* 5. *pag.* 19.

Concludendo adunque, non vi è recapito genuino, e sincero, che giustifichi che questo Giovanni Guasconi di Firenze sia mai stato in Palermo, e quivi abbia trasportato il ramo della sua Famiglia.

§. VII.

Di Gio. Pietro supposto Figlio di Giovanni.

PER provare l' esistenza di questo preteso Gio. Pietro Guasconi figlio del supposto Giovanni. La Parte ha prodotto negli atti tre copie di un Testamento, che si suppone fatto da detto Gio. Pietro sotto dì 20. Maggio 1451. ricevuto per i rogiti del Notaro Giovanni Grecuzzo di Catania *Sommar. della Parte Num. XXVI. e XXVII.* Con tutte queste tre copie di Testamento manca però l' originale, che tanto basta, perchè mancando il Documento enunciante non si devino attendere l' enunciative, sopra delle quali fonda la Parte la filiazione di questo Gio. Pietro da Giovanni: Trovandosi prescritto dalle Leggi, che non deva prestarsi fede in Giudizio alle Copie, se non siano da una lunga osservanza giudiciale in contradittorio delle Parti interessate osservate per il *Testo espresso nella Leg. 2. ff. de fid. Instrum.* „ Quicunque convenitur non ex indi„ ce, & exemplo alicuius scri„ pturæ, sed ex authentico con„ veniendus est „ E nel *cap. 1. de fid. Instrum.* „ Si scriptu„ ram authenticam non vide„ mus, ad exemplaria nihil fa„ cere possumus „ Particolarmente perchè esistono ancora in Catania i Protocolli del Notaro Grecuzzo, ed i di lui Testamenti, e Contratti; ma in questi non si trova il Testamento del preteso Gio. Pietro Guasconi figlio dell' asserto Giovanni Guasconi; nel qual caso tanto più la semplice Copia non soscritta da detto Notaro Grecuzzo non merita fede, come in termini ferma *Honded. conf. 66. numer. 36. & 38. Covarr. Practic. quæst. cap. 12. num. 3. Farinacc. de simulat. & falsit. quæst. 153. num. 144.* „ Quando Instrumentum, de quo „ dubitatur, non reperitur scri„ ptum in Protocollo in quo „ sunt alia Instrumenta eiusdem „ temporis, tunc sine dubio „ valde redditur suspectum, & „ nihil probat „ Che poi nei Protocolli del Notaro Grecuzzo fatta diligente rimazione non si trovi questo Testamento di Gio. Pietro, di cui in oggi se ne vuole esibire la Copia, resulta dalla fe-

fede dell' Archivista dell' Archivio dei Notari della Città di Catania impressa nel nostro *Somm. al Num. XII.*

Prendendo poi ad esaminare il poco valore di ciascuna di queste Copie, la prima che è nel *Somm, della Parte al Num. XXVI.* è un foglio moderno, che si dice prodotto nell' Archivio del Senato di Palermo l' anno 1743. dall' Illustrissimo Sig. Cavaliere Fra D. Ignazio Scammacca. Essendo stato ricercato questo Cavaliere in Malta dall' Illustrissimo Sig. Niccolò Siminetti, come uno dei Signori Curatori del Sig. Informante sopra le circostanze di questo fatto, rispose egli con sua lettera del dì 12. Ottobre 1762. impressa nel nostro *Sommar. al Num. XVIII.* quanto appresso „ Per „ qualche piccolo attacco di „ parentela con il Sig. Barone „ Guasconi fui dal medesimo „ trattato più volte nella di „ lui Casa, e come che detto „ Sig. Barone doveva presenta- „ re alcune scritture, per vie „ più dar risalto alla di lui Fa- „ miglia, *stimò valersi della mia* „ *persona per presentarle in det-* „ *ta Corte Senatoria di Paler-* „ *mo*, come in effetto seguì, „ e ciò suol praticarsi nel no- „ stro Regno, in simili occasio- „ ni, servirsi di persone nobi- „ li, giacchè servivano le mentovate scritture per far vede- „ re la chiarezza nobile della „ di lui Famiglia *Guascone*; sic- „ chè se poi le medesime scrit- „ ture presentate per un fine, „ abbiano col decorso del tem- „ po partorito un inconvenien- „ te ad altra Famiglia, in ciò „ resta incaricata la Corte del „ Senato di Palermo se fece „ bene, o male nell' accetta- „ zione fatta con tutte le le- „ galità delle sapute scritture. „ Onde a me altro non resta, „ che la dispiacenza per vede- „ re Vosignoria Illustrissima, o „ altro incomodato di una Li- „ te, che trae il fonte da u- „ na innocente mia presenta- „ zione di scritture „ Dal che si vede, che capitale possa farsi di un tal foglio inserito dalla Parte medesima sotto nome del Signor Cavaliere Scammacca nell' Archivio del Senato di Palermo nell' anno 1743. tempo in cui nasceva la pretensione. E si sa ancora quello, che in termini di simili inserzioni artificiali, e recenti di Carte nei pubblici Archivj state fatte dalle Parti interessate è stato scritto da più d' uno, e specialmente dal *Decian. respons.* 24. *num.* 51. *lib. primo Rot. cor. Verall. decis.* 41. *num.* 3. *part.* 1. *coram Coccin. decis.* 2342. *num.* 4. *De Luc. de Iud. disc.* 28. *num.* 23.

Dal che si vede, che il Signor Cavaliere Scammacca non ebbe parte alcuna in quelle in-

serzioni di scritture, senza che egli abbia appresso di se alcuno di quelli originali, sopra dei quali fu asserito essersi fin d' allora fatto il riscontro delle Copie, che tutte si dicono collazionate dal Notaro con gli Originali.

La seconda Copia di detto preteso Testamento del supposto Gio. Pietro Guasconi, è nel Transunto fatto dai Signori Deputati della Compagnia dei Bianchi di Palermo per le prove della nobiltà della Famiglia del Sig. Avversario nell' anno 1748. in cui si legge, che il detto Testamento di Gio. Pietro sotto del dì 20. Maggio 1451. per gli atti del Notaro Giovanni Grecuzzo fu transuntato negli atti del Notaro Anton Maria Maggio, e Castiglia di Palermo *Proc. a carte* 164. Questa Copia fu impugnata in Palermo dal Signor Bottari Procuratore del Sig. Informante, pretendendo che il Transunto mancasse di ogni originale, e però domandò farsi il riscontro degli originali dal Collegio dei Notari di Palermo tanto sopra il transunto di Maggio, e Castiglia, quanto sopra la Copia del Notaro Merlino, e ottenne il Rescritto per la recognizione da farsi dal Collegio dei Notari di Palermo, come costa dai due Memoriali presentati al Vicerè di Sicilia *Sommar. nostro Num. VI. e VII.* Onde il Signor Avversario per evitare questo riscontro, renunziò a detto Transunto del detto Testamento di Gio. Pietro Guasconi, come dalla sua renunzia *Somm. nostro Num. VIII.* ibi „ Declaravit, & declarat „ in Causa prædicta in dicto „ Supremo Magistratu Florentino „ vertente *nolle uti Copiis* „ *dictorum Transuntorum* „ Adunque di questa Copia, e di questo Transunto fatto a occasione delle prove della Compagnia de' Bianchi, non se ne può fare il minimo capitale per avervi il Sig. Avversario espressamente renunziato in vista del riscontro, che doveva farsi dal Collegio dei Notari, sopra i pretesi Documenti.

La terza Copia di questo asserto Testamento di Gio. Pietro è quella, che è impressa nel *Somm. della Parte al Num. XXVII.* la quale si suppone esistente nell' Incartamento della supplica fatta al Senato di Siracusa da Leonardo Guasconi l' anno 1490. riposta nell' Archivio di Siracusa. Questa Copia non è soscritta dal Grecuzzo, ma bensì dal Notaro Ardito ivi „ Collat. sal. comprobat. „ cum originali Ardito „ Non si vuole adesso questionare della mano del Notaro Ardito; giacchè la comparazione del

del carattere porterebbe lunghezza di tempo, e dispendio inutile, e nelle Cause di molta importanza la prova vien rigettata per il *Testo nell' Auth. at si Contractus Cod. de fid. Instrum.* si dice bensì, che finalmente questa Copia non è altro, che un' estrazione, che si suppone fatta dal Notaro Ardito di questo preteso Testamento dalla Matrice del Notaro Grecuzzo, nel qual caso il recapito non ha forza alcuna, perchè non può un Notaro di propria autorità estrarre un Documento dal Protocollo di un altro Notaro, senza che costi, o del vero originale, o dell' autorità datali dal Principe, e dal Magistrato di far tale estrazione, altrimenti simili Copie non meritano fede in Giudizio *Strickius dissert. 9. de Iur. Protocolli cap. 3. numer. 12.* „ ibi „ Huc faciunt „ Doctorum tradita, quod Protocollum levatum per Notarium ex Protocollo defuncti „ nullam fidem faciunt, nisi de „ auctoritate, & levandi commissione appareat *Mayer. in addit. ad Ferrar. Prax. tit. 15. Gloss. 6. litt. H Roland. a Vall. vol. 3. cons. 26. num. 16. qui ibi num. seq.* subiungit, quod Notario asserenti se „ levasse Instrumentum ex commissione sibi facta a Principe, non credatur nisi fiat fides realis super dicta commissione *Alexand. cons. 187. num. 4. lib. 6.* „

Nè è da porre in controversia, che quando non costa dell' Originale, o matrice dell' Instrumento, il transunto fatto da un altro Notaro non merita la minima fede, e non giunge a stabilire grado veruno di prova, come è massima di ragione per l' *Auth. si quis in aliquo Cod. de edend. Mascard. de probat. conclus. 711. num. 1. & seq. Parex. de Instrum. Edit. tit. 4. §. 3. num. 57. Rot. decis. 485. num. 2. part. 4. tom. 1. recent. & cor. Buratt. decis. 472. num. 3. & seq. & decis. 781. num. 8. cor. Priol.* che però questa Copia transuntata non serve a nulla. Tanto più perchè le due Copie antecedenti, delle quali si è parlato di sopra, e che sono state comprovate con gli originali negli antedetti due Archivj, dimostrano chè la Parte aveva fatto collazionare le Copie di questo medesimo Testamento con un suo supposto Originale, che aveva di quel tempo, cioè del 1743. nelle sue mani. Onde esibisca adesso l' Originale, e non pretenda che si deva attendere la Copia estratta dal Notaro Ardito.

Il fatto è certo, che nel Processo inserito nell' Archivio di Palermo nell' anno 1743.

ad

ad istanza del Signor Cavaliere Scammacca tutti i Documenti, e tra gli altri nominatamente questo Testamento di Gio. Pietro fu collazionato con l' Originale, come si vede nel *Somm. della Parte Num. XXVI*. Vedasi ancora la Supplica di detto Signor Cavaliere Scammacca impressa *nel nostro Somm. al Num. IX.* nella quale dice avere esibiti i pubblici, ed originali Documenti, perchè restino le Copie collazionate nell' Archivio del Senato di Palermo *loco Originalium*. Dove è dunque questo Originale, che nel 1743. era in mano del Signor Avversario rappresentato sotto il nome del Signor Cavaliere Scammacca, dalla mancanza del quale ne resulta un forte sospetto contro tutte le Copie *ex tradita per Genuam de script. privat. lib. 1. quaest. 16. num. 24. Mascard. conclus. 711. num. 22. Rot. cor. Ansald. decis. 776. num. 12. & 13.* Molto più poi se si considera, come si è detto, che la Parte ha espressamente renunziato ad una di queste Copie, quantunque tanto nel Processo della Compagnia de' Bianchi, quanto nel Processo di questa Causa, fosse stata asserita exadverso la verità di quella Copia.

Ma non solamente si tratta di una semplice Copia di questo Testamento di Gio. Pietro, alla quale per tutte le ragioni di sopra dette, deve negarsi ogni fede; ma dall' istessa lettura di questa Copia resulta, che questo foglio non può stare, mentre il Testatore sostituisce al suo figliuolo Leonardo, Giovacchino Guasconi *nobilem Civem, & habitatorem Civitatis Florentiae, Nepotem meum valde amatum, & Filium quondam D. Olivi dilectissimi olim fratris mei, Somm. della Parte Num. XXVI. e XXVII.*

Questo Giovacchino d' Olivo non si trova mai nella Famiglia Guasconi di Firenze, e pure dell' anno 1451. non mancano libri pubblici, nei quali si trovano descritte le persone, e i beni di tutta questa Famiglia, non mancano Sepoltuari, e libri di contratti, e catasti, e residenze nei pubblici Impieghi, e pure Giovacchino di Olivo mai si trova, se non che vi è Giovacchino di Biagio d' Iacopo Guasconi nato nell' anno 1438. nè altri Giovacchini prima di questo si trovano. Anzichè il Mugnos Genealogista della Famiglia di Palermo asserisce, che questo Olivo dopo la morte di Gio. Tuccio suo padre ebbe la conferma della Castellania di Salem in Sicilia dal Re Alfonso „ ivi . Gio. Tuccio

„ ebbe

„ ebbe dalla Regina Bianca la „ Castellania di Salem, e l' ebbe propria confermata dal Re „ Alfonso suo Figlio Olivo, e „ l' altro Figlio Gio. Pietro „ acquistò in Commenda l' Officio di Mastro Portulano „ Il che suppone, che questi due figliuoli, tra i quali vi è il preteso Testatore, stessero in Sicilia impiegati in luminose Cariche, e che uno di loro non fosse ritornato in Firenze. Ma quando si voglia ritornato Giovacchino d' Olivo in Firenze, dove è quella memoria che provi la di lui esistenza in questa Città, quando tutti gli altri della famiglia si trovano aver risseduto nei primi Magistrati, essere stati mandati Ambasciatori dalla Repubblica, aver fatto Contratti, Testamenti, Matrimoni, essere scritti nei pubblici Catasti: E di questo Giovacchino d' Olivo, e della sua famiglia non vi è cosa alcuna, quantunque si pretenda rimpatriato in Firenze?

Nè giova alla Parte, che questa copia di preteso Testamento si trovi nell' incartamento di Leonardo Guasconi, il quale suppone, che fino del 1490. fosse presentato con altri fogli al Senato di Siracusa. Mentre trattandosi di un foglio volante inserito in quella supplica, di cui si parlerà in appresso, e contrastato da tante difficoltà, questa copia non prova nulla, nè l' Archivio accresce fede al Documento, essendo pur troppo noto quanto agevol cosa sia l' inserire queste carte negli Archivj, e negl' Incartamenti, e mazzi di Scritture dei medesimi Archivj *Decian. respons. 24. num. 51. lib. prim. Rot. cor. Coccin. dicta decis. 2342. numer. 4. De Luc. de iudic. disc. 28. num. 23.*

§. VIII.

Di Leonardo preteso Figlio di Gio. Pietro.

CON una Copia di un Privilegio in data del dì 29. Ottobre 1490. che concede a Leonardo Guasconi Regio Portulano di Sicilia di potere aspirare, e concorrere agli Uffici nobili di detta Città, pretende la Parte di provare, che questo Leonardo era figlio di Gio. Pietro, e nipote del Magnifico Giovanni Nobile Fio-

Fiorentino ; e che vi fosse il Testamento di Gio. Pietro rogato il Grecuzzo, e di più che questo Leonardo avesse per figlio Pietro come nel *Somm. della Parte al Num. XXIX*. Talmentechè questo recapito proverebbe quattro nomi dell' Albero della Parte fino a quel Giovanni, che andò in aiuto del Re Martino, che viene espresso in detta Copia di Privilegio per Nobile Fiorentino. Il Documento si suppone essere una copia estratta dal Notaro Corso dagli atti della Banca di Siracusa sotto di 12. Giugno 1583.

E' da sapersi in fatto, che in questo incartamento nell' Archivio di Siracusa si trovava una Supplica di Leonardo fatta nel detto anno 1490. ai Giurati di detta Città, all' oggetto di essere annoverato fra i Cittadini, e di godere di tutti i Privilegi della Cittadinanza, in piè della qual Supplica si leggeva il Rescritto „ *Expediatur Privilegium* „ Fu dunque domandato dal Signor Dott. Giuseppe Bottari Procuratore del Sig. Informante in Palermo, che si riscontrasse dal Collegio dei Notari, se la detta Supplica corrispondeva al carattere di quegli Officiali dai quali la Supplica appariva sottoscritta, perchè il carattere del 1490. doveva esser Gallicano, e non era *Somm. Nostro Mum. XIII.* che però presentò all' effetto di ottenere tal riscontro due Memoriali al Vicerè di Sicilia, e ne ottenne favorevol Rescritto per il riscontro da farsi dal Collegio dei Notari *Somm. Nostro Numer. VI. e Numer. VII.* allora il Sig. Avversario renunziò alla Supplica negli atti di Palermo, ivi „ Exponens ipse vigore „ præsentis, declaravit, & de„ clarat in Causa prædicta in „ dicto Supremo Magistratu Flo„ rentino vertente *nolle uti* „ *Copiis dictæ supplicationis* „ *Somm. Nostro Numer. VIII. pag.* 21.

Dopo avere il Sig. Avversario renunziato alla Supplica, e al Rescritto, che ordinava la spedizione del Privilegio, produsse l' atto fatto dai Giurati di Siracusa, per il quale concedono a Leonardo insieme con Pietro suo figlio il privilegio di poter concorrere agli Uffici nobili della Città di Siracusa a forma della sua supplica, che ora non si produce per esservi stato renunziato, quantunque l' atto del Privilegio si dica fatto *super eius Memoriali*; e quantunqne tutti questi recapiti fossero in un solo incartamento,

Il Documento non è originale, ma una copia, che si sup-

ſuppone eſtratta dagli atti della Banca della Città di Siracuſa ſotto dì 12. Giugno 1583. dal Notaro Corſo. Si è perduto l' originale, e ſi è ſalvata la copia, la quale ha la data di anni 93. dopo il ſuppoſto originale. Si è detto di ſopra, che i Notari non hanno queſta autorità di atteſtare degli originali, e dell' autenticità delle ſcritture, e che non merita fede la loro aſſerzione di aver eſtratta la copia da un' originale, che non ſi vede *Gratian. diſcept. Foreyſ. cap. 268. num. 34. Rovit. in Pragmat. 3. numer.* 8. *tit. de Notar. Rot. cor. Cavaler. deciſ.* 25. *per tot.* non potendo il Notaro nè come Teſtimone, nè come Giudice aſſerire, o decidere ſopra l' autentico della ſcrittura. Che però è neceſſaria la produzione dell' originale medeſimo *Rot. in recent. deciſ.* 297. *numer.* 11. *part.* 5. *& cor. Buratt. deciſ.* 290. *numer.* 6. *& cor. Falconer. tit. de probat. deciſ.* 1. *num.* 3. E' da notarſi, che il Mugnos deſcrive queſto Leonardo Guaſcone Portulano delle Marine di Siracuſa nell' anno 1528. „ ivi „
„ Ritrovo anco il predetto Leonardo Guaſcone Portulano del-
„ le Marine di Siracuſa nell'
„ anno 1528. „ e accenna in margine il Teſtamento di Giovanni Aſſennato fatto negli atti del Notaro Pietro Pitrella 1520. Reggente della Cancelleria C. Reg. di detto anno. I Documenti citati dal Mugnos più non ſi vedono, e ſi vuole inſiſtere in queſta ſemplice copia; la quale per le ſuddette ragioni non è niente attendibile, nè fa prova.

Quindi non oſta, che ſopra queſta Copia del Notaro Corſo dell' anno 1583. ſi trovi, che l' Attuario della Banca dell' Archivio di Siracuſa, nominato Andrea lo Cicero, ſotto di primo di Maggio 1663. ad iſtanza del Signor Cavaliere D. Carlo Guaſconi, aſſeriſca eſſere ſtata conſervata queſta Copia nell' Arca dei Privilegi, come reſulta dal Documento *Sommar. della Parte Numer. LVIII. pag.* 109. „ ivi „ De
„ mandato D. Dominici Iuſti-
„ niano unius ex Iuratis ad
„ inſtantiam Illuſtriſs. D. Ca-
„ roli Guaſconi Equitis. S. Iaco-
„ bi, Capitanei Armorum &c.
„ aſſervata fuit, & eſt hæc
„ copia pænes acti Bancæ hu-
„ ius fideliſſimæ Vrbis Sira-
„ cuſarum, & in Archa Pri-
„ vilegiorum. Andreas lo Ci-
„ cero Actuarius „

Poichè tale atteſtazione non prova altro ſe non che nell' anno 1663. il Sig. Cavaliere D. Carlo Guaſconi della Famiglia di Palermo, che

che era Capitano dell' Armi, avendo appresso di se questa Copia la consegnò all' Attuario, perchè la conservasse in Archivio, e l' Attuario si rogò della consegna. Ma non per questo la carta consegnata divenne un originale, perchè rimase sempre una copia, e una copia ancora sospetta, perchè venuta da privata mano, e da uno della Famiglia, che voleva giustificare la sua antica derivazione, giacchè la Famiglia Guasconi di Palermo estinta ha preteso di derivare da quel Giovanni Tuccio di Firenze, come si vede dall' Opera del Mugnos più volte allegata, ma per altro sempre si conferma, che anco del 1663. mancavano in quell' Archivio gli atti della Banca di Siracusa, e si giocava di copie, e non di originali.

Ma quando mai si volesse prestar fede a questa Copia del Privilegio di Leonardo, che altro se ne potrebbe dedurre per l' intento della Parte, se non che vi è l' asserzione, che Leonardo discendeva da Gio. Pietro, e da Giovanni Nobile Fiorentino „ ibi „ Filius quond. Militis Ioannis Petri ex quond. „ magnific. Ioanni Nobili Florentino „ *Somm. della Parte Num. XXIX.* un' enunciativa di questa sorte, fatta in un atto clandestino, emanata in un luogo remoto, e in lontana Provincia in assenza di quelli della vera Famiglia, che non interessava altrui, nè recava allora alcun pregiuzio, non conclude nulla per essere in arbitrio di ognuno di dichiararsi del Paese, che più gli piace, e però non produce effetto alcuno per il caso presente, in cui non si tratta degli onori della Famiglia, ma di succedere in un fidecommisso, *ex trad. per Genuam de verb. enunciat. q.* 32. *Rot. Nost. apud de Comit. decis.* 27. *num.* 20. *Pacion. al legat. Civil.* 199. *num.* 25. *Rot. coram Falconer. tit. de probat. decis.* 9. *num.* 4. con altri allegati nella *Florentina Fideicom. de Cavalcantib. par.* 2. *art.* 2. §. 269.

Nè giova il dire che nel 1663. non si pensava a questa successione; perchè si risponde, che si pensava però a far derivare la Famiglia di Sicilia da quella di Firenze, e che un tale impegno degli uomini è la sorgente più feconda delle carte spurie, e dell' incertezza dell' Istoria, e però si ricerca molta cautela in queste Carte, le quali per lo più hanno un innocente principio, quando si raggirano solamente sopra le glorie di una Famiglia ma poi conducono a sinistro fine, quando si vuol col tratto del tempo discendere dalle lodi alle so-

sostanze. Antichissimo è stato sempre questo abuso genealogico, come oltre le asserzioni dei Legali, e degl' Antiquarj dei nostri tempi, attesta parlando degli antichissimi tempi di Roma *Ciceron. in Brut. num.* 31. „ ivi „ Ipsæ enim familiæ sua quasi ornamenta, „ ac monimenta servabant &c. „ Quanquam his laudationibus „ Historia rerum nostrarum facta est mendosior. Multa „ enim scripta sunt in eis, quæ „ facta non sunt, falsi Triumphi, plures Consulatus, genera etiam falsa, & ad plebem transitiones. Cum homines humiliores in alienum „ eiusdem nominis infunderentur genus: ut si ego me a „ M. Tullio, qui patricius „ Consul anno X. post. Reges „ exactos fuit „

Adunque il Privilegio di Leonardo è una copia, di cui manca l' originale, e questa copia, che era in mano ad un Cavaliere di S. Iacopo di Casa Guasconi di Palermo, fu senza occasione alcuna inserita nel 1663. nell' Archivio di Siracusa, in tempo che quella Famiglia pensava alla sua nobile derivazione da Firenze. E finalmente questa copia non contiene altro, che un' enunciativa *de Florentia*, la quale per il caso presente, di cui si tratta, non può, nè deve attendersi di ragione, all' effetto di costituir la prova della descendenza dal comune stipite del Testatore.

§. IX.

Di Pietro figlio di Leonardo; Di Silvestro; Di Pietro figlio di Silvestro; e di Francesco.

Manca l' originale del Testamento di questo Pietro di Leonardo, da cui si pretende al solito di desumere il nome del Padre del Testatore, che si dice Leonardo, quello del Testatore, che è Pietro, quello di Silvestro figlio del Testatore. Il Testamento di questo Pietro, che contiene queste tre enunciative, si suppone fatto il dì 19. Maggio 1542. per i rogiti del Notaro Antonio Merlino, e non produce la Parte se non che una copia estratta dal Processo del Signor Cav. Ignazio

zio Scammacca *Somm. della Parte Num. XXXI.* la quale si dice collazionata con l' originale nell' anno 1748. come si è osservato di sopra. Nella Supplica fatta a nome del Sig. Cav. Scammacca al Senato di Palermo *Somm. Nostro Num. IX.* si legge espressamente, che egli lasciava le copie collazionate *loco originalium*; e al presente questo originale non si trova. Si vanno a ricercare gli atti del Notaro Antonio Merlino, e in questi si trova mancare questo Documento, come per la Fede dell' Archiviario di Catania *Somm. della Parte Num. XXXII.*

Di più avendo preteso il Signor Avversario di valersi del transunto di questo Testamento fatto dal Notaro Anton Maria Maggio, e Castiglia in Palermo nell' anno 1747. ed avendo il Sig. Dott. Bottari di Palermo Procuratore del Signor Informante domandato, che si riscontrasse questo transunto con l' originale, da cui era stato asserito di averlo levato il detto Notaro Maggio, e Castiglia, e a questo effetto avendo ottenuto, che fosse commesso al Collegio dei Notari di Palermo di far il confronto del supposto originale transuntato; allora il Sig. Avversario renunziò al transunto di Maggio, e Castiglia, come nel *Somm. Nostro Num. VIII.* e adesso ritorna alla Copia, che è nell' incartamento Scammacca, senza che però mai apparisca dell' originale; e neppure di quella copia, che è stata due volte supposta per originale. E' molto importante il riflettere, che un Documento, con il quale si vuol pretendere di provare tre gradi di una descendenza per via di semplici enunciative, deve essere nel suo genere perfettissimo, lontano, e immune da ogni sospetto, e da ogni ombra di dubbio; altrimenti quando è dubbia la fede del documento enunciante, perdono tutta la forza le enunciative *Castrens. in L. Cum aliquis num. 6. in fin. C. de Iur. deliberand. Rot. cor. Bicb. decis. 467. numer. 7. & in recent. decis. 373. num. 7. part. 18. tom. prim. & decis. 472. numer. 19. part. 19. tom. 2.*

Non osta, che questo Pietro sia chiamato figlio di Leonardo, nel privilegio di cui si è parlato di sopra, per la ragione medesima, che il privilegio di Leonardo non merita fede. E neppur osta, che nella deliberazione, o sia atto provvisionale della Corte di Melazzo dell' anno 1556.

si

si legga
glio di
de Testa
Seniore in a-
mento negli a aro
Antonio Merli Catania;
poichè per ora si risponde, che l' enunciativa in genere d' esservi questo Testamento non conclude però la preesistenza di un Testamento tale quale pretende la Parte in oggi di dimostrarlo nella Copia; come in questo proposito avverte la *decis. nella Castilionen. praeten. Testam. 9. Maii 1747. avanti il Sig. Cancelliere Montordi dal* §. 22. *a più seg.*

Passando a Silvestro, questo lo vuol provare la Parte col suddetto Testamento di Pietro suo padre, e però non occorre farne parola.

Perchè dove si tratta di Copia affatto informe, l' enunciative non possono attendersi: si vuole ancora confermare l' esistenza di questo Silvestro con il Contratto dotale tra Pietro figlio di detto Silvestro, e l' Antonina Barberi, *Somm. della Parte Num. LXI. pag.* 115. E' notabile, che il Mugnos nella Genealogia dei Guasconi di Palermo, non vi pone questo Silvestro.

Quanto a Francesco, pretende la Parte di provar l' esistenza del medes la sua filiazione re con il di lui Testamento, che suppone del dì 12. Giugno 1588. rogato per gli atti del Notaro Guglielmo Marsala, nel quale un Pietro Guascone instituisce suo Erede Francesco Guascone, e pretende ancora di provare il Matrimonio di questo Francesco con la Florimonda Maida per il Contratto del di 23. Settembre 1575. negli atti del Notaro Ser Alessandro di Bernardo, e del Notaro Francesco di Francesca *Somm. della Parte N. XXXIV.* Gli originali di questi due rogiti di Notari mancano, come dalla Fede dell' Archiviario di Palermo *Sommario della Parte Num. XXXVI.*

Nè per dar fede a questa Copia giova l' opporre, che negli atti fatti nella Curia di Palermo l' anno 1667. tra Gio. Batista Agnesa, e Francesco Guasconi Iuniore, fu prodotta questa Scritta; perchè non costa, che questa sia originale, e sempre mancano i Contratti, ai quali si dovrebbe ricorrere nelle matrici dei due Notari.

Ma tutto questo per la presente Causa non produce effetto alcuno, perchè quando vi sia stata una Famiglia Guasconi in Palermo, e che possa essere, che Pietro fosse figliuolo di Silvestro, questo non opera niente per la nostra

ſtra diſputa. Mentre eſcluſo il Privilegio di Leonardo, che enuncia Giovanni nobile Fiorentino, e eſcluſe quelle due enunciative di Giovanni di Riſtoro, che ſi ſuppone eſſere ſtato Capitano di Giuſtizia della Terra di Melazzo, non vi è altro in tutta queſta Cauſa, che appelli alla derivazione di Firenze. Perchè quantunque ſia veriſſimo, che queſta deſcendenza non è provata, ſe non per mezzo di Copie informi; non oſtante paſſando ſopra ancora a queſti nomi in Palermo, la Parte non prova però alcun diſtacco di queſti nomi dalla Famiglia di Firenze.

E quì ſembrando a noi di avere chiaramente dimoſtrata la mancanza dello ſtipite comune, e di cinque altri gradi dell' Albero Genealogico della Parte, ſoſpenderemo di proſeguire più avanti il noſtro diſcorſo, che fin qui non ha compreſo altro, che la Famiglia Guaſconi di Palermo eſtinta: Riſervandoci di dimoſtrare in altri fogli, quando il biſogno lo richieda, che la Parte non prova l' attacco della ſua propria Famiglia con queſta di Palermo, di cui ſi è parlato finora. Avvertendo, che il Mugnos nella ſua Genealogia non fa menzione alcuna della Famiglia del Sig. Avver-

[illegible] [illegible]li nomi-
r[illegible] [illegible]one, che
a[illegible] [illegible]váno del-
la [illegible] di Palermo. [illegible] che nell' anno 1733. quando il Signor Avverſario volle acquiſtare la Sepoltura nella Chieſa di S. Maria degli Angeli, narrò l' eſtinzione di queſto Ramo *Sommar. della Parte Num. II.* „ ibi „ Et quia linea deſcenſiva dictorum Hieronymi, & Marci Antonii, *extincta* per mortem &c. nullis ex eis omnibus relictis filiis; qua de cauſa in ſupradicta Cappella, & Sepultura, attenta *extinctione* lineæ prænominatarum perſonarum ec. ſucceſſit linea Magnifici Franciſci Guaſconi fratris dicti Nobilis Doctoris Hieronymi filii quondam Petri, hodie repreheſentata per Dom. Ioannem Guaſconi „ Ma ſi crede inutile il paſſare a queſto ſecondo punto della Cauſa, quando ſi è con l' evidenza di tante ragioni dimoſtrato, che quella Famiglia Guaſconi di Palermo, dalla quale pretende di diſcendere il Signor Avverſario, non deriva dalla Famiglia di Firenze. Mancando a queſto preteſo diſtacco circondato dal ſilenzio di quattro Secoli, quanti ci corrono dall' anno 1342. al preſente [illegible] principio di ve[illegible] Affidati [illegible] nel-

nell' inse ...to del *Testo* nella *Leg.* ...*oties ff. de probat.* „ ibi „ quoties quæretur genus, vel gentem quis „ haberet, nec ne „ bare oportere. „ Che è quanto ec. salv.

Devotissimo Servitore
FRANCESCO ROSSI.

IN ...RENZE MDCCLXIII.
Appr... ...CCI. X *Con Licenza de' Superiori*.